

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione**Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU**

(2022/C 214/01)

Dall'adozione del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza contesto geopolitico è cambiato notevolmente. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha avuto gravi ripercussioni sulla società e sull'economia dell'Unione. Davanti a queste sfide geopolitiche senza precedenti diventa ancora più importante e urgente ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili, in particolare da quelli importati dalla Russia, anche attraverso la piena attuazione delle proposte del pacchetto «Pronti per il 55 %» (*Fit for 55*)⁽¹⁾, un maggiore uso delle energie rinnovabili e un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica. Per affrontare tali sfide, su richiesta del Consiglio europeo, il 18 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato il piano REPowerEU, che definisce azioni europee comuni in questo ambito e integra le misure adottate in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e dello stoccaggio dell'energia. Il piano REPowerEU propone in particolare una serie di azioni volte a risparmiare energia, diversificare l'approvvigionamento e accelerare la transizione dell'Europa verso l'energia pulita.

- Si può ottenere il risparmio energetico nelle famiglie, nell'edilizia, nei trasporti, nell'industria, e, rafforzando l'efficienza energetica, nel sistema energetico.
- La diversificazione dell'approvvigionamento di gas può essere realizzata aumentando le importazioni di GNL e attraverso i gasdotti da fornitori non russi e aumentando i livelli di biometano e di idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili.
- Per accelerare la transizione dell'Europa verso l'energia pulita, occorre aumentare la quota di rinnovabili nel mix energetico e adottare misure per far fronte alle strozzature infrastrutturali e normative e alle carenze di manodopera e di competenze.

Questi tre assi di intervento sono sostenuti da una combinazione intelligente di investimenti e riforme.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza avrà un ruolo centrale nella mobilitazione e nella realizzazione delle risorse disponibili a livello dell'Unione e nazionale per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. Per dotare il quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza degli strumenti più adatti a conseguire efficacemente gli obiettivi del piano REPowerEU, la Commissione ha presentato una proposta mirata per modificare il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza («proposta di regolamento della Commissione relativa ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza»). Il suo scopo è definire rapidamente il quadro necessario per garantire quanto prima la mobilitazione degli investimenti e delle riforme per rafforzare la resilienza energetica dell'UE. La proposta definisce un insieme specifico di obiettivi di REPowerEU che dovrebbero sostenere gli investimenti e le riforme da includere negli attuali piani per la ripresa e la resilienza («PRR») all'interno di capitoli dedicati al piano REPowerEU («capitoli REPowerEU»). Inoltre prevede fonti di finanziamento ad hoc da destinare alle misure pertinenti.

Questi orientamenti illustrano le modalità di elaborazione dei capitoli REPowerEU, concentrandosi sul processo di modifica dei piani esistenti. Gli orientamenti di gennaio 2021⁽²⁾ restano comunque validi per la preparazione dei PRR in generale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17)

⁽²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021) 12 final.

La parte 1 dei presenti orientamenti illustra le basi giuridiche disponibili per la modifica dei PRR adottati. La parte 2 riguarda la preparazione e il contenuto del capitolo REPowerEU. Inoltre specifica le informazioni che gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione in merito ai motivi, agli obiettivi e alla natura delle modifiche dei rispettivi PRR.

Nel preparare le modifiche dei rispettivi PRR per tenere conto dei capitoli REPowerEU è importante sottolineare i principi seguenti:

- gli Stati membri dovrebbero continuare a concentrarsi sull'attuazione degli attuali PRR, per consentire di progredire verso i traguardi e gli obiettivi, tenendo conto della loro pertinenza ai fini di una ripresa più rapida dall'impatto economico della pandemia e di una maggiore resilienza.
- Le modifiche dei PRR dovrebbero pertanto essere adeguatamente motivate e limitate alla gamma di situazioni delineate in questi orientamenti al fine di consentire una rapida adozione e mobilitazione degli investimenti e delle riforme supplementari.
- L'ambizione dei PRR non deve essere ridotta, in particolare per quanto riguarda le riforme che danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese. Gli investimenti e le riforme supplementari previsti per i PRR riveduti dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi di REPowerEU.

Indice

	<i>Pagina</i>
PARTE I: QUADRO GENERALE PER LA MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA	3
Introduzione	3
I. Finanziamenti esclusivi per riforme e investimenti nei capitoli REPowerEU	4
1. Articolo 21 bis – nuove risorse per REPowerEU	4
A) Trasferimento di fondi europei a norma dell'articolo 26 bis del regolamento recante disposizioni comuni (UE) 2021/1060 («RDC»)	4
B) Dotazione dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	6
II. Motivi alla base di una modifica dei PRR	7
1. Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza: revisione del piano per la richiesta di prestito	7
2. Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza: aggiornamento del piano	9
3. Articolo 21, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza: modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive.	11
4. Panoramica delle procedure	13
5. Panoramica delle possibili modifiche dei piani	13
PARTE II: ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA	14
I. Il capitolo REPowerEU	14
1. Base giuridica e obiettivi di REPowerEU	14
2. Contenuto dei capitoli REPowerEU	15
3. Valutazione del capitolo REPowerEU	19
II. Orientamenti generali per la modifica dei PRR	21
1. Obiettivi delle modifiche	21
A) Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale / contributo ai sei pilastri	22
B) Collegamento con le raccomandazioni specifiche per paese e il semestre europeo	22
C) L'impatto complessivo del PRR	23
D) Coerenza	23

E) Parità di genere e pari opportunità per tutti	23
F) Progetti transfrontalieri e multinazionali	23
G) Aiuti di Stato	24
2. Descrizione delle modifiche	24
A) Descrizione delle riforme e degli investimenti	24
B) Le dimensioni verde e digitale	25
C) Controllo del clima e marcatura digitale	26
D) Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH)	26
E) Autonomia strategica aperta	27
F) Traguardi, obiettivi e tempistica	28
G) Finanziamento e costi	28
3. Complementarità e attuazione dei PRR	29
A) Coerenza con altre iniziative	29
B) Complementarietà dei finanziamenti	29
C) Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti	29
D) Attuazione	30
E) Processo di consultazione	30
F) Controlli e audit	31
G) Comunicazione	31
ALLEGATO: STRUMENTI FINANZIARI	32

PARTE I

QUADRO GENERALE PER LA MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Introduzione

In linea con il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e con la relativa proposta di modifica della Commissione, gli Stati membri potrebbero proporre modifiche di un PRR adottato in precedenza per gli scopi seguenti:

- articolo 21 bis: beneficiare della nuova categoria di sostegno finanziario non rimborsabile per REPowerEU,
- articolo 21 ter: beneficiare delle risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente (fondi nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per REPowerEU,
- articolo 14, paragrafo 2: una *revisione* del piano a corredo della domanda di prestito,
- articolo 18, paragrafo 2: un *aggiornamento* del piano che tiene conto del contributo finanziario massimo aggiornato a seguito del calcolo di cui all'articolo 11, paragrafo 2,
- articolo 21: una *modifica* o la presentazione di un nuovo piano nel caso in cui il piano, compresi i traguardi e gli obiettivi, non sia più conseguibile a causa di circostanze oggettive.

Nel modificare i rispettivi PRR gli Stati membri sono incoraggiati ad agire sulla base di una versione consolidata del piano iniziale, che dovrebbe rispecchiare le modifiche introdotte in fase di valutazione ed essere pienamente coerente con le rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. Gli Stati membri che non hanno consolidato il loro piano iniziale sono invitati a farlo prima di modificarlo. Inoltre dovrebbero presentare i piani modificati sotto forma di addendum al piano consolidato.

Qualsiasi modifica dei piani adottati comporterà una nuova valutazione a norma dell'articolo 19 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. La Commissione applicherà i criteri di valutazione pertinenti all'intero PRR, inteso come il piano precedentemente adottato unito alle modifiche proposte.

La valutazione positiva della Commissione di un piano modificato dovrà essere approvata dal Consiglio mediante decisione di esecuzione proposta dalla Commissione a norma dell'articolo 20 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. A ciò fa seguito, se del caso, la firma di un accordo di finanziamento e/o di prestito nuovo o modificato tra la Commissione e lo Stato membro interessato e, prima di qualsiasi pagamento, la firma delle modalità operative.

Al momento della presentazione di un PRR modificato, lo Stato membro interessato dovrebbe specificare chiaramente la base giuridica delle modifiche proposte nel piano unitamente alla giustificazione richiesta dall'articolo o dagli articoli corrispondenti del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. La domanda di modifica del piano può basarsi su una qualsiasi delle disposizioni giuridiche di cui sopra o su una loro combinazione.

Per ottimizzare il processo di modifica dei piani, gli Stati membri sono invitati a riunire tutte le modifiche previste dai rispettivi piani in un'unica domanda da presentare alla Commissione. Gli accordi di finanziamento e/o di prestito a seguito delle modifiche di un piano basato su una combinazione di basi giuridiche (nella misura in cui includono l'articolo 18, paragrafo 2) possono essere firmati a partire da gennaio 2023.

Prima di presentare i PRR modificati gli Stati membri sono invitati ad avviare un dialogo informale con i servizi della Commissione. Questo dialogo, simile a quello svoltosi prima della presentazione dei PRR iniziali, mira ad aiutare gli Stati membri a preparare le modifiche dei PRR.

I. Finanziamenti esclusivi per riforme e investimenti nei capitoli REPowerEU

1. *Articolo 21 bis – nuove risorse per REPowerEU*

La proposta di regolamento della Commissione relativa ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza introduce una nuova categoria di sostegno finanziario non rimborsabile. Queste risorse possono essere adoperate solo per finanziare riforme e investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza modificato dalla proposta della Commissione (cfr. sezione dedicata nella parte II).

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tali risorse aggiuntive presentano PRR (per quelli che non hanno adottato il piano) o PRR modificati conformemente alla proposta di regolamento della Commissione relativa ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza («proposta della Commissione»). Gli Stati membri sono invitati a presentare i rispettivi piani quanto prima dopo il 30 giugno 2022 per consentire un rapido assorbimento delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi di REPowerEU urgenti e agevolare l'erogazione di questo sostegno finanziario supplementare. I calendari del versamento delle rate del contributo REPowerEU saranno integrati in quelli degli Stati membri per il sostegno finanziario non rimborsabile e i prestiti già adottati.

A) Trasferimento di fondi europei a norma dell'articolo 26 bis del regolamento recante disposizioni comuni (UE) 2021/1060 («RDC»)

La proposta della Commissione contiene una modifica del regolamento recante disposizioni comuni per introdurre una nuova possibilità di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza. A norma dell'articolo 26 bis del regolamento recante disposizioni comuni appena proposto, gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al 7,5 % della dotazione nazionale dei fondi RDC al dispositivo per la ripresa e la resilienza (oltre al 5 % già previsto dall'articolo 7 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). Tali trasferimenti si aggiungono alla possibilità di trasferire risorse prevista dall'articolo 26 del regolamento recante disposizioni comuni.

Il capitolo REPowerEU e i fondi della politica di coesione condividono l'obiettivo comune di sostenere la transizione energetica. Ciò significa che gli investimenti volti a promuovere ulteriormente l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili possono essere incentivati da entrambi gli strumenti. Al fine di rafforzare le sinergie tra queste politiche si raccomanda agli Stati membri di finanziare prima gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il cui calendario si estende fino al 2026, e poi quelli nell'ambito dei fondi della politica di coesione, che in base alla regola N+3 possono sostenere gli investimenti fino al 2029. La modifica proposta dell'articolo 21 bis del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che i trasferimenti finanzieranno nuove misure incluse nel capitolo REPowerEU. A tale scopo gli Stati membri saranno tenuti a presentare un PRR (modificato) contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU («piano REPowerEU») che illustri le riforme e gli investimenti da sostenere. A norma dell'articolo 26 bis gli Stati membri possono trasferire solo l'importo necessario per finanziare i costi delle nuove riforme e investimenti al fine di garantire che i fondi provenienti dalla gestione concorrente sostengano misure supplementari e unicamente se lo Stato membro ha già chiesto trasferimenti da tale fondo specifico fino al massimale del 5 % previsto all'articolo 26.

Gli investimenti in infrastrutture e tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, per dotare ulteriormente la forza lavoro di competenze verdi. Ciò è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nel conseguimento di una forza lavoro qualificata e resiliente pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse trasferite dal Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere misure per la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure incluse nei capitoli REPowerEU contribuiscano in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro per l'acquisizione di competenze verdi.

Gli Stati membri possono chiedere questi trasferimenti nell'ambito del loro accordo di partenariato o attraverso modifiche dei programmi. Per le domande di trasferimento presentate mediante modifiche dei programmi si possono trasferire solo le risorse per gli anni civili futuri. Tuttavia ciò non incide sull'importo totale che può essere trasferito, ossia fino al 7,5 % della dotazione nazionale iniziale.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero discutere l'opzione migliore sulla base dello stato di avanzamento dei rispettivi accordi di partenariato e programmi.

Se un accordo di partenariato è già stato adottato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, è possibile chiedere un trasferimento autonomo mediante notifica alla Commissione di una revisione di una serie limitata di informazioni relative all'accordo di partenariato (articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), del regolamento recante disposizioni comuni, ossia gli importi da trasferire e la giustificazione, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni e l'elenco dei programmi previsti con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione).

Se un programma è già stato adottato e deve essere modificato per tener conto di tale trasferimento, verrà seguita una procedura di adozione semplificata. Infatti, contrariamente alla procedura consueta di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni, il comitato di sorveglianza è consultato ma il suo previo accordo non è necessario.

La Commissione approverà inoltre la modifica del programma entro un mese dalla sua presentazione.

Risorse per Stato membro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027

Stato membro	Dotazione iniziale 2021-2027 (milioni di EUR)				Dotazione nazionale totale	Art. 26 bis - Trasferimento massimo (7,5 %)
	FESR	FSE+	Coesione	FEAMPA		
BE	1 152	1 168	0	40	2 361	202
BG	5 741	2 625	1 266	85	9 718	732
CZ	10 426	2 701	6 365	30	19 523	1 485
DK	141	120	0	201	462	38
DE	10 913	6 527	0	212	17 652	1 384
EE	1 693	503	820	97	3 113	230
IE	396	508	0	142	1 046	89
EL	11 452	5 845	3 023	375	20 695	1 533
ES	23 540	11 153	0	1 120	35 814	2 654
FR	9 070	6 675	0	567	16 312	1 263
HR	5 356	1 983	1 182	244	8 764	653
IT	26 615	14 535	0	518	41 668	3 157
CY	467	222	178	38	906	67
LV	2 493	711	1 039	135	4 378	321
LT	3 464	1 136	1 419	61	6 081	457

LU	15	15	0	0	30	4
HU	13 360	5 507	2 602	38	21 507	1 629
MT	474	124	165	22	786	59
NL	506	414	0	98	1 018	97
AT	537	394	0	7	938	86
PL	47 417	14 913	9 283	512	72 125	5 413
PT	11 497	7 497	3 399	379	22 771	1 689
RO	17 070	8 239	3 538	162	29 009	2 191
SI	1 538	727	718	24	3 007	229
SK	8 117	2 404	1 613	15	12 150	926
FI	888	605	0	72	1 564	124
SE	863	707	0	116	1 685	144
UE27	215 021	97 958	36 610	5 310	355 083	26 869

B) Dotazione dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Secondo la proposta della Commissione relativa al regolamento REPowerEU gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire parte della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un articolo specifico sarà aggiunto al regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC per introdurre una nuova possibilità di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono decidere di destinare fino al 12,5 % della dotazione iniziale del FEASR alle riforme e agli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tale dotazione in linea con la proposta di modifica del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza a sostegno di misure per gli investimenti nelle aziende agricole a favore degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori, per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e di biometano sostenibile, ossia da rifiuti organici e residui agricoli e forestali, e per promuovere l'efficienza energetica riducendo l'uso di fertilizzanti sintetici.

Per beneficiare dei fondi assegnati dal FEASR, gli Stati membri sono tenuti a presentare un PRR (modificato) contenente un capitolo REPowerEU che illustri le riforme e gli investimenti sostenuti dai fondi assegnati.

Gli Stati membri possono chiedere questa dotazione nell'ambito dei loro piani strategici della PAC o attraverso modifiche di questi ultimi. A tal proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero discutere l'opzione migliore sulla base dello stato di avanzamento dei rispettivi piani strategici della PAC. Tale modifica non è presa in considerazione per il numero massimo di domande di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 7.

I fondi assegnati a norma dell'articolo 81 bis del regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero essere spesi per misure compatibili e in sinergia con il quadro strategico stabilito dallo Stato membro a sostegno dell'agricoltura e delle zone rurali, in linea con gli obiettivi dei piani strategici della PAC. I portatori di interessi coinvolti nel processo dei piani strategici della PAC dovrebbero essere consultati in sede di preparazione del capitolo REPowerEU nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si suggerisce che i ministeri dell'Agricoltura e/o le autorità di gestione responsabili dell'attuazione del FEASR siano coinvolti nel processo in quanto hanno esperienza diretta di tali progetti nell'ambito del FEASR.

Se un piano strategico della PAC è già stato adottato e deve essere modificato per tenere conto di tale trasferimento, sarà seguita una procedura di adozione semplificata. Infatti, contrariamente alla procedura consueta di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC, la Commissione adotta o rifiuta il piano strategico della PAC modificato entro un mese dal ricevimento della domanda. Queste scadenze ravvicinate per l'adozione da parte della Commissione mirano a garantire che il processo di attuazione della pianificazione strategica della PAC continui come previsto e che sia fornito un rapido sostegno agli agricoltori nell'ambito sia della PAC che del capitolo REPowerEU del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Inoltre i finanziamenti assegnati al dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno inclusi nell'assegnazione della dotazione finanziaria minima per interventi relativi agli obiettivi specifici in materia di ambiente e clima di cui all'articolo 93 del regolamento sui piani strategici della PAC.

	Dotazione iniziale FEASR (2023-2027)	Art. 81 bis - Trasferimento massimo 12,5 %
BE	414	51
BG	1 410	176
CZ	1 296	161
DK	380	47
DE	5 461	682
EE	440	55
IE	1 558	194
EL	2 785	348
ES	5 402	675
FR	7 297	912
HR	1 486	185
IT	6 750	843
CY	119	14
LV	587	73
LT	977	122
LU	62	7
HU	2 084	260
MT	100	12
NL	366	45
AT	2 600	325
PL	6 600	825
PT	2 703	337
RO	4 835	604
SI	551	68
SK	1 295	161
FI	1 772	221
SE	1 059	132
UE27	60 393	7 549

II. Motivi alla base di una modifica dei PRR

1. *Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza: revisione del piano per la richiesta di prestito*

Per sostenere le nuove riforme e gli investimenti proposti nei piani modificati, gli Stati membri possono ancora beneficiare di finanziamenti a condizioni estremamente favorevoli garantiti dai prestiti nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati ad avvalersi di questa considerevole fonte di finanziamento, che la Commissione può concedere entro la fine del 2023, per finanziare altre riforme e investimenti finalizzati ad accelerare l'attuazione degli obiettivi di REPowerEU.

Il termine ultimo per la presentazione di tutte le richieste di prestito, compresi quelli assegnati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è il 31 agosto 2023, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

A) Valutazione delle richieste di sostegno sotto forma di prestito

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il sostegno in forma di prestito può essere concesso fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, tutti gli accordi di prestito dovrebbero entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, prima di tale data, la Commissione e gli Stati membri interessati dovrebbero firmare gli accordi di prestito e la Commissione dovrebbe ricevere i pareri giuridici attestanti che sono stati soddisfatti tutti i requisiti costituzionali e giuridici relativi all'entrata in vigore di tali accordi.

La richiesta di sostegno sotto forma di prestito, adeguatamente motivata, dovrebbe comprendere in particolare:

- la giustificazione di un fabbisogno finanziario più elevato;
- un elenco di riforme e progetti di investimento supplementari, compresi i corrispondenti traguardi e obiettivi;
- le stime dei costi di revisione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Un fabbisogno finanziario più elevato può essere imputabile alle seguenti ragioni:

- lo Stato membro interessato presenta ulteriori riforme e investimenti;
- il contributo finanziario massimo dello Stato membro interessato è diminuito, con conseguente modifica del PRR per trasferire alcune delle misure dalle sovvenzioni ai prestiti, in modo da non ridurre l'ambizione complessiva del piano.

Se uno Stato membro chiede un prestito per finanziare unicamente misure di attuazione degli obiettivi di REPowerEU, le informazioni di cui sopra dovrebbero essere integrate nel capitolo REPowerEU (cfr. parte II, sezione I, nel capitolo REPowerEU).

Sulla base di tali informazioni, la Commissione valuterà le richieste di prestito individualmente per ciascuno Stato membro. Nella sua valutazione la Commissione prenderà in considerazione il contributo dei finanziamenti supplementari agli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, valuterà se le misure supplementari da finanziare mediante prestiti permettano affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e conseguire gli obiettivi di REPowerEU.

B) Circostanze eccezionali di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

In circostanze eccezionali, e fatta salva la disponibilità di risorse, l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato oltre il 6,8 % dell'RNL, in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sulla base della proposta della Commissione, nell'applicare questo articolo le Commissioni e il Consiglio tengono conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito a norma di tale regolamento già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza – analogamente alla prassi seguita dalla Commissione per ripartire tra gli Stati membri la dotazione disponibile per i prestiti a titolo di SURE.

Per facilitare il corretto trattamento delle richieste di prestito superiori al 6,8 %, gli Stati membri sono invitati a comunicare l'intenzione di contrarre prestiti il prima possibile e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento relativo ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza.

C) Informazioni supplementari sui prestiti

Le condizioni di finanziamento dei prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono estremamente vantaggiose grazie all'elevato rating di cui godono le emissioni obbligazionarie dell'UE e della forte domanda degli investitori. Gli accordi di prestito conclusi tra gli Stati membri e la Commissione stipulano che i rimborsi ammortizzati del capitale inizieranno soltanto dopo un periodo di grazia di 10 anni, consentendo agli Stati membri di beneficiare della crescita innescata dalle riforme e dagli investimenti prima di avviare i rimborsi. Dopo il periodo di grazia iniziale, gli Stati membri dovranno effettuare rimborsi annuali corrispondenti al 5 % degli importi erogati. Tali condizioni saranno applicate con le stesse modalità a tutti gli Stati membri che ricevono prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato una decisione che istituisce la metodologia di attribuzione dei costi sostenuti per il pool di finanziamento di NextGenerationEU agli Stati membri che ottengono prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽³⁾. I relativi costi sono attribuiti agli Stati membri debitori sulla base della rispettiva quota del sostegno finanziario ricevuto. Questa metodologia di attribuzione dei costi e la sua attuazione garantiranno una base obiettiva, equa e chiaramente documentata per il calcolo e l'attribuzione della quota rispettiva dei costi agli Stati membri che ottengono prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. I benefici di queste attraenti condizioni di finanziamento sono trasferiti agli Stati membri che ottengono prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽⁴⁾.

2. *Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza: aggiornamento del piano*

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono inoltre modificare i rispettivi PRR per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato a seguito del calcolo di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il contributo massimo definitivo sarà aggiornato dalla Commissione entro il 30 giugno 2022. A seguito dell'aggiornamento, gli Stati membri avranno la possibilità di presentare un piano aggiornato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le modalità di aggiornamento dei piani e la portata delle modifiche previste saranno in funzione del tipo di variazione nell'assegnazione finale (ovvero una revisione al rialzo o al ribasso).

Per tener conto dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo e impegnare giuridicamente l'importo corrispondente al 30 % del contributo finanziario calcolato conformemente all'allegato III del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'accordo di finanziamento dovrebbe essere modificato nel 2023. È importante sottolineare che tutti i fondi devono essere impegnati entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, nel preparare le richieste di aggiornamento dei rispettivi piani, gli Stati membri dovrebbero prevedere un lasso di tempo sufficiente sia per la valutazione della Commissione sia per la procedura di approvazione da parte del Consiglio.

Indipendentemente dal fatto che uno Stato membro decida di modificare i propri piani per la ripresa e la resilienza, il nuovo contributo finanziario massimo dovrà essere indicato in una nuova decisione di esecuzione del Consiglio, adeguando il profilo dei pagamenti per tener conto delle variazioni del contributo finanziario massimo. Le modalità precise di adeguamento del profilo delle rate dovranno essere definite di concerto dallo Stato membro e dalla Commissione.

A) *revisione al rialzo*

Gli Stati membri che beneficiano di un contributo finanziario massimo più elevato sono fortemente incoraggiati a utilizzare appieno i fondi supplementari disponibili, proponendo nuove riforme e investimenti pertinenti o ampliando quelli già previsti. È importante sottolineare che le nuove misure proposte dovranno contribuire agli obiettivi di REPowerEU. Per beneficiare dell'intero contributo finanziario massimo, i costi stimati delle nuove riforme e dei nuovi investimenti, con i corrispondenti traguardi e obiettivi supplementari, dovrebbero corrispondere quantomeno alla differenza tra i costi stimati del piano per la ripresa e la resilienza precedentemente adottato e il nuovo contributo finanziario massimo.

È importante sottolineare che, data la natura - basata sui risultati - del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli importi supplementari derivanti dalla revisione al rialzo del contributo finanziario non possono essere utilizzati per compensare un aumento dei costi stimati delle misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza già adottati. La valutazione delle stime dei costi è stata effettuata nell'ambito della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza iniziali. Inoltre, se uno Stato membro sceglie di non beneficiare dell'aumento del contributo finanziario massimo, non è necessario un aggiornamento del piano o della decisione di esecuzione del Consiglio.

Infine, alcuni Stati membri hanno preparato i rispettivi PRR originari con un costo totale stimato superiore al contributo finanziario massimo iniziale, in quanto prevedevano una revisione al rialzo di tale contributo. Se i loro contributi aggiornati rimangono all'interno dei costi totali stimati dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza già approvati, gli Stati membri in questione possono beneficiare dei fondi supplementari senza dover aggiornare i loro piani.

B) *Revisione al ribasso*

Anche in caso di riduzione del loro contributo finanziario massimo definitivo, gli Stati membri sono comunque incoraggiati a continuare ad attuare i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza adottati, avvalendosi di fonti di finanziamento alternative. Data l'importanza delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza per affrontare le sfide cui devono far fronte gli Stati membri, la loro attuazione dovrebbe rimanere una priorità fondamentale. Qualora uno Stato membro desideri comunque adeguare il programma di investimenti o di riforma del proprio piano per la ripresa e la resilienza, sarà tenuto a presentare un piano aggiornato.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a una nuova strategia per il finanziamento di NextGenerationEU, COM(2021) 250 final e decisioni C(2021) 2501 e C(2021) 2502 della Commissione.

⁽⁴⁾ Maggiori informazioni sulle operazioni di finanziamento di NextGenerationEU sono disponibili nella relazione pubblicata il 22 febbraio 2022, COM(2022) 43 final.

Una revisione al ribasso del contributo finanziario massimo finale non giustifica il declassamento o l'eliminazione delle riforme dai piani. Di fatto, i costi associati alle riforme sono minimi o nulli e non sono pertanto collegati all'entità del contributo finanziario massimo. Inoltre, il piano rivisto deve comunque soddisfare tutti i criteri di valutazione e, in particolare, tenere conto di tutte, o di una nutrita serie, di raccomandazioni specifiche per paese.

Per compensare la riduzione del contributo finanziario massimo e conseguire gli obiettivi di REPowerEU, oltre a utilizzare fondi nazionali, gli Stati membri interessati da una revisione al ribasso sono incoraggiati ad avvalersi delle seguenti opzioni:

- richiedere un prestito a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- utilizzare i trasferimenti dalla politica di coesione, di cui all'articolo 26 del regolamento recante disposizioni comuni e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- trasferire gli investimenti che saranno completati entro la fine del 2023 dal dispositivo per la ripresa e la resilienza ai Fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014-2020, anche attraverso REACT-EU, in linea con la regola N + 3;
- trasferire alcuni investimenti previsti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai programmi della politica di coesione del periodo 2021-2027.

Prestiti per compensare la revisione al ribasso

Come menzionato sopra, gli Stati membri possono chiedere prestiti fino al 31 agosto 2023. Un'opzione per compensare la riduzione del contributo finanziario massimo e perseguire i nuovi obiettivi di REPowerEU potrebbe essere l'assunzione di un prestito da parte dello Stato membro interessato. In tale scenario si applicano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Lo Stato membro dovrebbe indicare chiaramente nel piano per la ripresa e la resilienza riveduto quali riforme e investimenti siano trasferiti dal contributo finanziario (ovvero dalle sovvenzioni) ai prestiti.

Trasferimenti di fondi RDC al dispositivo per la ripresa e la resilienza, come previsto all'articolo 26 del regolamento recante disposizioni comuni

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza offre agli Stati membri la possibilità di trasferire al dispositivo le risorse assegnate in regime di gestione concorrente, in particolare attraverso fondi contemplati dal regolamento RDC. A norma dell'articolo 26 del regolamento recante disposizioni comuni (regolamento RDC - (UE) 2021/1060), fino al 5 % dei fondi previsti dal regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo di bilancio 2021-2027 può essere trasferito ad altri strumenti dell'UE, a esclusivo vantaggio dello Stato membro interessato, il che significa che i trasferimenti già effettuati verso altri strumenti (ad esempio Erasmus +) riducono l'importo massimo che può essere trasferito al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale disposizione potrebbe consentire allo Stato membro di aumentare le proprie risorse disponibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, eventualmente per tenere conto della revisione al ribasso del contributo finanziario massimo finale.

Gli Stati membri possono chiedere tali trasferimenti nell'ambito del loro accordo di partenariato o di modifiche dei programmi o, qualora sia stato approvato l'accordo di partenariato e non siano ancora stati adottati uno o più programmi, mediante la notifica di una revisione di alcune informazioni limitate nell'ambito dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale opzione dovrebbero discuterne le modalità di concerto con la Commissione sulla base allo stato di avanzamento dei rispettivi accordi di partenariato e programmi. A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento RDC, le richieste di tali trasferimenti tramite una modifica del programma devono essere debitamente giustificate in considerazione delle complementarità e dei risultati da conseguire.

Per giustificare i trasferimenti di cui trattasi, gli Stati membri possono basarsi sul fatto che, in generale, le riforme e gli investimenti nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, che tali trasferimenti consentiranno, dovrebbero inoltre contribuire positivamente al conseguimento degli obiettivi perseguiti nell'ambito della politica di coesione. Ad esempio, molti piani per la ripresa e la resilienza comprendono riforme finalizzate a migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione o riforme in materia di appalti pubblici che contribuiranno ad aumentare l'efficacia degli investimenti realizzati dagli Stati membri grazie ai fondi della politica di coesione.

La possibilità di trasferire fino al 5 % a norma dell'articolo 26 del regolamento RDC può essere utilizzata per compensare una diminuzione della dotazione in relazione a qualsiasi misura inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza esistente. Può essere inoltre utilizzata per le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU. Si tratta di un'opzione diversa dalla possibilità di trasferire fino al 7,5 % ai sensi del nuovo (proposto) articolo 26 bis del regolamento RDC, che consente di utilizzare le risorse trasferite esclusivamente per realizzare le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU e che può essere richiesta soltanto quando gli Stati membri abbiano già presentato domanda di trasferimenti da tale fondo specifico fino al massimale del 5 % di cui all'articolo 26 del regolamento RDC.

Trasferimento di alcuni investimenti previsti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai programmi del periodo 2014-2020

Gli Stati membri il cui contributo finanziario massimo a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà ridotto e che dispongono di risorse inutilizzate destinate alla politica di coesione, possono trasferire alcuni dei loro investimenti compresi nel piano per la ripresa e la resilienza verso i programmi di coesione per il periodo 2014-20. In particolare, in considerazione delle risorse aggiuntive erogate nell'ambito di REACT EU, molti Stati membri possono ancora aggiungere nuovi progetti ai programmi, nella misura in cui essi rientrino nelle priorità dei programmi esistenti, al fine di garantirne il pieno assorbimento. Inoltre, tali investimenti devono rispettare le norme della politica di coesione, comprese le norme di ammissibilità in materia di legittimità e regolarità. I progetti devono essere completati ed essere operativi al momento della chiusura dei programmi, ovvero il 15 febbraio 2025. È importante sottolineare che gli investimenti trasferiti dai piani per la ripresa e la resilienza ai programmi di coesione non dovrebbero essere collegati ai traguardi e obiettivi inclusi in una richiesta di pagamento presentata in precedenza.

È necessario rispettare il termine del 31 dicembre 2023 per le spese ammissibili nell'ambito dei programmi di coesione 2014-20. Nella pratica ciò significa che gli investimenti nell'ambito dei programmi 2014-20 saranno ancora rimborsati purché le spese ammissibili siano state sostenute prima della fine del 2023. In tale contesto, qualsiasi domanda di pagamento presentata alla Commissione nell'ambito dei programmi può riguardare qualsiasi fase di attuazione di un particolare investimento, compresa la fase iniziale. Tuttavia, le operazioni devono essere state completate al momento della chiusura, a meno che non siano inserite nella politica di coesione 2021-27. È improbabile che gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza che si trovano in una fase iniziale di attuazione (ad esempio la pubblicazione di inviti a presentare proposte o la selezione dei beneficiari) siano sufficientemente maturi per essere trasferiti ai programmi 2014-20. Gli Stati membri sono invitati a concentrarsi sugli investimenti per i quali sono state completate le prime fasi di attuazione e per i quali è iniziata l'attuazione concreta, con pagamenti ai beneficiari o contraenti interessati.

Trasferimento di alcuni investimenti previsti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai programmi di coesione del periodo 2021-27

I programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 offrono un ampio margine di manovra, sia dal punto di vista finanziario sia da quello temporale, per integrare gli investimenti inizialmente previsti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In tale contesto, occorre tenere conto delle seguenti norme:

- i progetti trasferiti devono rispettare i criteri di ammissibilità della politica di coesione per il periodo 2021-2027 e altre norme e rientrare nell'ambito del programma a titolo del quale devono essere finanziati.
- I trasferimenti non devono comportare il mancato rispetto dei requisiti relativi alla concentrazione tematica o agli obiettivi climatici previsti dalla politica di coesione.
- A norma dell'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni - RDC), non sono selezionate per il finanziamento a titolo dei fondi le operazioni che siano state materialmente completate o pienamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

3. Articolo 21, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza: modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive.

Qualora uno o più traguardi e obiettivi inclusi in un piano per la ripresa e la resilienza adottato non siano più conseguibili a causa di circostanze oggettive, gli Stati membri interessati possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di modifica dei rispettivi PRR. La Commissione valuterà caso per caso le richieste motivate. Prima di inviare una richiesta formale, gli Stati membri sono invitati ad avviare un dialogo informale con i servizi della Commissione, in particolare per raggiungere un'intesa comune sulle modalità pratiche di tale procedura.

Quando propongono una modifica o presentano un nuovo piano sulla base dell'articolo 21, gli Stati membri sono tenuti a fornire una giustificazione per i tre elementi seguenti:

- 1) le misure specifiche che non sono più realizzabili;
- 2) le circostanze oggettive;
- 3) il nesso diretto tra le modifiche proposte e le circostanze oggettive.

In primo luogo, uno Stato membro dovrà giustificare il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza adottato non possa più essere attuato:

- in tutto o in parte;
- nel calendario previsto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (fino al 2026) o semplicemente il fatto che non sia più attuabile, anche allungando i tempi.

In secondo luogo, lo Stato membro interessato dovrà dimostrare che l'impossibilità di attuare (in parte) il piano deriva da circostanze oggettive. È essenziale che le circostanze oggettive pertinenti siano ben comprovate e documentate. Nel valutare la giustificazione fornita dallo Stato membro interessato, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti aspetti:

- *anticipazione delle circostanze*: ovvero, se tali circostanze oggettive sussistessero o potessero essere ragionevolmente previste al momento dell'adozione del piano per la ripresa e la resilienza;
- *disponibilità di soluzioni alternative*: ovvero, se vi siano interventi alternativi che lo Stato membro interessato potrebbe ragionevolmente attuare per concretizzare le pertinenti misure senza doverle modificare;
- *responsabilità dello Stato membro*: ovvero, se lo Stato membro interessato sia il principale responsabile del verificarsi delle circostanze oggettive addotte.

In terzo luogo, lo Stato membro interessato dovrà fornire un elenco delle misure da modificare, una descrizione delle modifiche proposte e una spiegazione del nesso diretto tra le modifiche proposte e l'impatto delle circostanze oggettive invocate per giustificare la modifica.

Le modifiche proposte non dovrebbero incidere sul livello di ambizione del piano iniziale. Inoltre, le misure per sostituire quelle ritenute non attuabili dovrebbero contribuire, per quanto possibile, agli obiettivi di REPowerEU (ad esempio, il passaggio dalle caldaie a gas alle pompe di calore).

Richiesta motivata dall'aumento del costo di investimenti specifici

In primo luogo, è opportuno ricordare che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento basato sui risultati. Il costo del piano è stato stimato dagli Stati membri che hanno ricevuto la rispettiva dotazione massima di sostegno a fondo perduto, a condizione che tali costi fossero pari o superiori a tale massimale.

In secondo luogo, occorre altresì sottolineare che gli Stati membri hanno integrato in una certa misura nei rispettivi costi l'inflazione e le aspettative di inflazione futura. Le ipotesi relative all'inflazione, laddove specificate dagli Stati membri, sono state generalmente utilizzate in riferimento alle singole misure. Tali ipotesi sono state valutate dalla Commissione in sede di esame della plausibilità e della ragionevolezza dei costi stimati, a seguito di scambi molto dettagliati con gli Stati membri sulle ipotesi utilizzate per ciascuna riforma e ciascun investimento.

Tuttavia, l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha inciso pesantemente sui prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, oltre a mettere a dura prova le catene di approvvigionamento globali. La gravità di tali sviluppi non poteva essere prevista al momento dell'istituzione del dispositivo come pure all'atto della presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza da parte della maggior parte degli Stati membri. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla realizzazione di alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza e possono essere invocati come circostanze oggettive a sostegno di una richiesta a norma dell'articolo 21.

Se l'aumento significativo dei costi di una particolare misura determina una situazione in cui il relativo traguardo o obiettivo non possa più essere raggiunto, lo Stato membro può chiedere la modifica di tale traguardo o obiettivo. La richiesta dovrebbe basarsi su una motivazione circostanziata. Gli Stati membri dovranno fornire prove dell'impatto diretto sulle misure che intendono rivedere. Gli aumenti di cui sopra non potranno comunque giustificare una modifica degli investimenti che non sono direttamente interessati dai prezzi delle materie prime (ad esempio l'acquisto di attrezzature mediche o le sovvenzioni per la ricerca in materia di edilizia sociale) o da significativi problemi nella catena di approvvigionamento.

Gli aumenti di prezzo in questione non possono costituire circostanze oggettive per una revisione delle riforme, in quanto quest'ultime non sono generalmente dipendenti dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

4. *Panoramica delle procedure*

La tabella seguente fornisce una panoramica delle procedure applicabili a tutti gli scenari descritti nelle sezioni precedenti.

	Scenario	Necessità di modifica del PRR/Addendum
Finanziamenti supplementari REPowerEU	Lo Stato membro effettua un trasferimento a norma degli articoli 26 e 26 bis dell'RDC o dell'articolo 81 bis del regolamento sui piani strategici della PAC.	Si
	Lo Stato membro desidera beneficiare del contributo REPowerEU di cui all'articolo 21 bis del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.	Si
Revisione al rialzo del contributo finanziario massimo	L'aumento del contributo finanziario massimo, di cui lo Stato membro desidera beneficiare, va oltre i costi stimati del PRR precedentemente adottato.	Si
	L'aumento del contributo finanziario massimo, di cui lo Stato membro desidera beneficiare, rientra nei costi stimati del PRR precedentemente adottato.	No
	Lo Stato membro non desidera beneficiare dell'aumento.	No
Revisione al ribasso del contributo finanziario massimo	Lo Stato membro compensa la diminuzione con fondi nazionali.	No
	Lo Stato membro desidera aggiornare il piano per tener conto della riduzione del contributo finanziario massimo.	Si
	Lo Stato membro sottoscrive un prestito per compensare la diminuzione.	Si
	Lo Stato membro compensa la diminuzione con un trasferimento (per un massimo del 5 %) dai fondi RDC per il periodo 2021-27 (articolo 26 dell'RDC).	Si
	Lo Stato membro compensa la diminuzione trasferendo una serie di investimenti di cui ai programmi di coesione 2014-2020.	Si

5. *Panoramica delle possibili modifiche dei piani*

Si prevede che le modifiche ai piani iniziali si baseranno in alcuni casi su almeno due e talvolta tre basi giuridiche, presentate in un unico addendum. La tabella che segue riassume il processo applicabile. Va osservato che in tutti gli scenari presentati di seguito vigerà anche l'obbligo di presentare un capitolo REPowerEU in linea con l'articolo 21 quater della proposta della Commissione.

Scenario	Base giuridica del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Gli Stati membri propongono misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e beneficiare del contributo di cui all'articolo 21 bis del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.	Articolo 18
Gli Stati membri propongono misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e beneficiare di un sostegno supplementare in forma di prestito.	Articolo 14
Gli Stati membri propongono misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e effettuano un trasferimento di fondi dell'Unione conformemente agli articoli 26 e 26 bis del regolamento recante disposizioni comuni e all'articolo 81 bis del regolamento sui piani strategici della PAC.	Articolo 18
Gli Stati membri propongono misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e beneficiano di una revisione al rialzo del contributo finanziario massimo e di un sostegno supplementare in forma di prestito.	Articoli 14 e 18

Gli Stati membri modificano il PPR per richiedere un prestito finalizzato a: — compensare una revisione al ribasso del loro contributo finanziario massimo — e finanziare misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU.	Articoli 14 e 18
Gli Stati membri modificano il PPR proponendo misure supplementari che rispondono agli obiettivi di REPowerEU e in questo modo: — beneficiano di una revisione al rialzo del contributo finanziario massimo; — reagiscono a un cambiamento obiettivo delle circostanze che impedisce l'attuazione di alcune misure.	Articoli 18 e 21
Gli Stati membri modificano il PPR proponendo misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e sostituendo quelle esistenti al fine di: — beneficiare di un sostegno supplementare sotto forma di prestito; — tenere conto di un cambiamento obiettivo delle circostanze che impedisce l'attuazione di alcune misure.	Articoli 14 e 21
Gli Stati membri modificano il PPR proponendo misure supplementari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e sostituendo quelle esistenti al fine di: — beneficiare della revisione al rialzo del contributo finanziario massimo; — beneficiare di un sostegno supplementare sotto forma di prestito; — reagire a un cambiamento obiettivo delle circostanze che impedisce l'attuazione di alcune misure.	Articoli 14, 18 e 21
Gli Stati membri modificano il PPR per tenere conto del cambiamento obiettivo delle circostanze che impedisce l'attuazione di alcune misure, adattando le misure interessate alle nuove sfide.	Articolo 21

PARTE II

ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA

La presente sezione fornisce orientamenti generali per l'elaborazione e la presentazione dell'addendum a un PRR adottato, compresa la preparazione del capitolo REPowerEU. Nell'intera parte il termine «modifica» si riferisce a tutte le modifiche del PRR adottato, indipendentemente dalla base giuridica. Nel modificare i rispettivi piani, gli Stati membri dovrebbero fornire le prove relative ai criteri di valutazione stabiliti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le informazioni aggiornate di cui agli articoli 18 e 21 quater di detto regolamento.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte nell'addendum. Se le modifiche proposte non hanno alcun impatto su una sezione, non è necessario compilare la relativa parte del modello. La presentazione del capitolo REPowerEU può essere paragonata a una componente aggiuntiva per riforme e investimenti specifici. Non sarà necessario rielaborare il piano già adottato e andranno evitate ripetizioni. Le spiegazioni relative alle misure esistenti, finanziate a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alle misure che non rientrano nel dispositivo possono essere limitate al minimo necessario, come meglio illustrato di seguito.

La presente parte II si articola in due sezioni principali: la prima riguarda gli orientamenti per la preparazione dei capitoli REPowerEU e la seconda gli orientamenti sulle informazioni che dovrebbero essere presentate nell'ambito della modifica generale dei PRR.

I. Il capitolo REPowerEU**1. Base giuridica e obiettivi di REPowerEU**

La proposta della Commissione relativa a un regolamento sui capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza mira a far sì che il corrispondente quadro giuridico sia maggiormente adatto a perseguire gli obiettivi di REPowerEU. L'articolo 21 quater, paragrafo 1, nella formulazione proposta, definisce una serie di obiettivi di REPowerEU.

Per conseguire gli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri che decidono di modificare i PRR devono presentare al contempo un capitolo REPowerEU. La presentazione di un capitolo REPowerEU può essere abbinata ad altri tipi di modifiche dei PRR, come illustrato nella parte I.

Il capitolo REPowerEU dovrebbe fornire una breve panoramica di tutte le riforme e di tutti gli investimenti che uno Stato membro è tenuto ad attuare per realizzare gli obiettivi di REPowerEU. In pratica, il capitolo REPowerEU può assumere la forma di una componente specifica del PRR. Oltre all'inclusione di detto capitolo quale componente specifica del PRR, la modifica del PRR dovrebbe essere anche corredata delle altre informazioni richieste agli articoli 18 e 21 quater, nella formulazione proposta, presentate nelle sezioni I.2 e II.

2. *Contenuto dei capitoli REPowerEU*

A) Riforme e investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza inclusi nei capitoli REPowerEU

Gli Stati membri dovrebbero presentare nel rispettivo capitolo REPowerEU riforme e investimenti che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU. A tale proposito va ricordato che le riforme e gli investimenti dovrebbero contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

Solo le riforme e gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU sono ammissibili ai finanziamenti previsti a norma degli articoli 21 bis e 21 ter. Gli Stati membri sono inoltre invitati a sostenere tali misure con l'erogazione di prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente all'articolo 14. Le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU, come indicati all'articolo 21 quater, paragrafo 1, della proposta della Commissione, si riferiscono alle riforme e agli investimenti non precedentemente inclusi nel PRR dello Stato membro (di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettera a)) e concepiti per conseguire gli obiettivi di REPowerEU.

In circostanze limitate, nel capitolo REPowerEU possono essere inserite misure indicate in precedenza nei PRR; tali misure dovrebbero tuttavia essere ampliate in modo da poterle considerare misure «nuove». Sono ammissibili a finanziamenti supplementari solo gli investimenti relativi alle modifiche che determinano un miglioramento sostanziale, riflesso nella struttura e nel livello dei traguardi e degli obiettivi, e permettono di conseguire risultati migliori quantificabili in termini di aumento dei risparmi energetici o di riduzione del consumo di combustibili fossili. A titolo di esempio, uno Stato membro potrebbe mantenere in vigore una misura relativa a una componente esistente e tuttavia aumentare significativamente l'obiettivo nell'ambito del capitolo REPowerEU per beneficiare dei nuovi finanziamenti disponibili (ad es., un aumento della capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 1 000 MW a 1 300 MW verrebbe presentato come un incremento pari a 300 MW).

Nell'elaborare i rispettivi capitoli REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero garantire che le riforme e gli investimenti ivi inclusi siano accompagnati da una corrispondente serie di traguardi e obiettivi.

Le riforme e gli investimenti dei capitoli REPowerEU, finalizzati a diversificare l'approvvigionamento perseguendo l'indipendenza dalla Russia e a ridurre la domanda di gas a breve termine, dovrebbero essere stabiliti dimostrando uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. A tal fine è opportuno definirne le dimensioni per rispondere alle esigenze regionali e nazionali in modo efficiente sotto il profilo dei costi e tenere conto della panoramica sulla preparazione a breve termine dell'UE alle interruzioni dell'approvvigionamento di gas trasmessa agli Stati membri.

Esempi di investimenti che possono essere inclusi nei capitoli REPowerEU

Si tratta di vari tipi di investimenti, atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per quanto riguarda gli investimenti nell'infrastruttura del gas, è importante che siano coerenti con i risultati della valutazione del fabbisogno supplementare di infrastrutture energetiche, come indicato nella comunicazione della Commissione su REPowerEU dell'8 marzo 2022 (COM(2022) 108 final) e in occasione delle discussioni condotte con gli Stati membri in seno ai gruppi regionali di alto livello che operano nel contesto della politica in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E). In particolare, detti investimenti possono riguardare:

- l'aumento della capacità di produzione sostenibile di biometano e di idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili;
- l'obiettivo della riduzione del consumo di energia e di combustibili fossili (sobrietà energetica);
- l'accelerazione della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili nei settori difficili da decarbonizzare, agevolando la transizione tecnologica verso applicazioni e processi basati sull'idrogeno;

- le infrastrutture per l'idrogeno, tra cui condotte, depositi e terminali portuali;
- le misure di efficienza energetica e decarbonizzazione nei settori industriali, in particolare nei processi termici, nei sistemi di gestione della domanda di energia e nella risposta sul versante della domanda;
- i regimi e le tecnologie di ristrutturazione che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e la decarbonizzazione del calore, come la diffusione delle pompe di calore, il teleriscaldamento da fonti rinnovabili, i pannelli fotovoltaici sui tetti, lo stoccaggio dell'energia, i termostati intelligenti e l'isolamento di alta qualità;
- i programmi finalizzati a promuovere gli audit di efficienza energetica e la consulenza per le famiglie e le imprese;
- l'elettrificazione dei processi industriali e le tecnologie di sostituzione del gas utilizzato per il riscaldamento industriale (in particolare il calore a bassa temperatura) e in applicazioni sotto forma di vapore e come materia prima;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia e del gas;
- la capacità produttiva di fonti energetiche rinnovabili;
- lo sviluppo del sistema nazionale di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica;
- la realizzazione di interconnettori di energia elettrica;
- le infrastrutture e gli impianti che consentono di diversificare l'approvvigionamento di gas degli Stati membri, tra cui i terminali di GNL (ad es. le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL), i gasdotti, i depositi e la relativa cibernsicurezza;
- lo sviluppo di catene del valore per i materiali, le componenti tecnologiche e le attrezzature fondamentali connesse alla transizione verde;
- la riqualificazione e il miglioramento delle competenze per agevolare il ricollocamento verso nuovi posti di lavoro, in particolare nella produzione di energia da fonti rinnovabili e in altri settori dell'economia verde;
- il sostegno all'elettrificazione delle infrastrutture di trasporto, comprese le ferrovie, e alla realizzazione di infrastrutture alternative di rifornimento e ricarica che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno a fini di trasporto;
- i veicoli adibiti al trasporto pubblico a zero emissioni, che hanno un'incidenza significativa e diretta in termini di riduzione della domanda di combustibili fossili.

Per quanto riguarda le misure che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento, come le infrastrutture e gli impianti energetici, gli interconnettori o le capacità produttive, gli Stati membri sono invitati a prestare attenzione alla dimensione di cibernsicurezza dei progetti, al fine di ridurre il più possibile i potenziali rischi connessi alle interruzioni di energia.

Esempi di riforme che possono essere incluse nei capitoli REPowerEU

Vi sono inoltre vari tipi di riforme che gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione per massimizzare l'impatto degli investimenti attuati nel contesto di REPowerEU. Tra queste:

- riforme che accelerano le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili e riducono al minimo i tempi di realizzazione, come pure riforme relative al miglioramento delle infrastrutture di rete, accompagnate dai necessari rinforzi a livello amministrativo per far fronte all'accelerazione e all'aumento del numero di richieste di autorizzazione;
- calendari trasparenti per gli aggiornamenti delle reti di distribuzione e aste per l'energia da fonti rinnovabili;

- regimi di assicurazione e attenuazione dei rischi per gli investimenti in progetti di sviluppo/ammodernamento del riscaldamento e del teleriscaldamento da fonti rinnovabili, piani di sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con tecnologie rinnovabili, incentivi fiscali destinati alle imprese e ai consumatori per passare dal riscaldamento basato sui combustibili fossili alle opzioni a basse emissioni di carbonio (calore da fonti rinnovabili, teleriscaldamento basato su fonti rinnovabili, impiego di reti per il recupero del calore e del freddo di scarto industriali) e per predisporre capacità di energia rinnovabile a livello locale ⁽⁵⁾;
- incentivi per promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità nella produzione di energia da fonti rinnovabili e in altri settori dell'economia verde, compresi incentivi all'assunzione e alla transizione mirati e ben concepiti ⁽⁶⁾;
- riforme atte a migliorare la flessibilità del sistema energetico, fare in modo che le risorse sul versante della domanda partecipino ai mercati dell'energia elettrica e mettere a punto incentivi per la gestione della domanda, compreso lo stoccaggio dell'energia;
- incentivi volti a migliorare il livello delle competenze della forza lavoro esistente e a formare professionisti qualificati nel settore delle costruzioni, ad esempio installatori di impianti di riscaldamento basati sulle fonti rinnovabili;
- definizione di un quadro legislativo adeguato per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili;
- incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative di rifornimento e ricarica per rifornire i veicoli di energia elettrica o idrogeno a fini di trasporto;
- sviluppo di previsioni e analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze e adeguamento dei programmi di istruzione e formazione alle esigenze della transizione verde.

Progetti transfrontalieri e multinazionali a sostegno degli obiettivi di REPowerEU

Gli Stati membri sono caldamente incoraggiati a sviluppare e rafforzare iniziative transfrontaliere. I progetti di interesse comune (PIC), selezionati nell'ambito della politica delle reti transeuropee dell'energia (RTE-E), possono beneficiare del sostegno a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Parallelamente ai progetti di interesse comune, il meccanismo per collegare l'Europa sostiene anche progetti transfrontalieri nel settore dell'energia da fonti rinnovabili sviluppati da più di uno Stato membro sulla base dei meccanismi di cooperazione stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili. Questi progetti contribuiscono già agli obiettivi di REPowerEU, in quanto offrono un'alternativa ai combustibili fossili grazie all'impiego di energia da fonti rinnovabili, riducono la dipendenza dalle importazioni e prevedono un ricorso più efficace alle potenzialità europee nel settore delle energie rinnovabili.

Nel valutare le misure proposte per un sostegno finanziario supplementare a titolo delle fonti di finanziamento di REPowerEU nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero dare la priorità ai progetti non finanziati dal meccanismo per collegare l'Europa. Gli Stati membri sono invitati in particolare a prendere in considerazione la possibilità di finanziare a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza ulteriori progetti nel settore del gas individuati nell'ambito della valutazione del fabbisogno di infrastrutture condotta ai fini del piano di REPowerEU. Ad esempio, il dispositivo può svolgere un ruolo determinante nel realizzare l'ambizione degli Stati membri di sviluppare ulteriormente le principali catene del valore, in particolare per quanto riguarda la trasmissione transfrontaliera dell'energia, l'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e l'approvvigionamento di materie prime critiche.

B) Misure che contribuiscono a REPowerEU già incluse nei PRR

Affinché siano completi e autonomi, i capitoli REPowerEU dovrebbero contenere anche una descrizione del modo in cui le misure già previste nei PRR adottati contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU (articolo 21 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza quale modificato dalla proposta della Commissione).

⁽⁵⁾ Per esempi di migliori pratiche, informazioni esaustive e analisi d'impatto delle tecnologie di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili, opzioni di decarbonizzazione, scenari e possibili misure, tra cui schede informative specifiche per paese, dati e valutazioni d'impatto, gli Stati membri sono invitati a consultare una serie di studi sul settore del riscaldamento e del raffreddamento disponibili al seguente indirizzo: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en.

⁽⁶⁾ Cfr. anche COM(2021) 801 final del 14 dicembre 2021.

Nei capitoli REPowerEU dovrebbe essere incluso un elenco di tali misure, unitamente a una breve spiegazione del relativo contributo agli obiettivi di REPowerEU. L'obiettivo non è spostare nel capitolo REPowerEU le misure relative alle componenti esistenti, bensì illustrare i contributi che le misure esistenti apportano agli obiettivi di REPowerEU, evitando così di ristrutturare l'intero PRR e di comprometterne potenzialmente l'equilibrio e la coerenza.

La tabella che segue dovrebbe essere utilizzata a tale scopo:

Numero di riferimento FENIX	Denominazione della misura	Contributo agli obiettivi di REPowerEU	Riduzioni previste nelle importazioni di combustibili fossili
CX.RX	Riforma della tassazione verde	Erogazione di incentivi alle imprese e ai singoli individui per il passaggio ai veicoli a zero e a basse emissioni, garantendo così un minore consumo di combustibili fossili e riducendo quindi la dipendenza dalle importazioni estere di tali carburanti	
CY.IY	Ristrutturazione edilizia	Ristrutturazione di X milioni di metri quadrati, con l'obiettivo di aumentare almeno del 30 % i risparmi energetici	
CZ.IZ	Energia eolica offshore	Installazione di 500 MW di energia eolica offshore	

C) Misure REPowerEU finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza

Per fornire un quadro completo di tutte le misure volte al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, il capitolo REPowerEU dovrebbe comprendere anche le misure di particolare rilievo che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU e che sono finanziate da altre fonti, a livello nazionale o dell'Unione. È importante sottolineare che tali misure non saranno prese in considerazione per determinare i finanziamenti disponibili nell'ambito del PRR e che, inoltre, non sono soggette ai requisiti in materia di audit e controllo stabiliti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il monitoraggio delle misure REPowerEU non finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà effettuato principalmente nel quadro del semestre europeo. Per ciascuna misura di REPowerEU finanziata mediante fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza gli Stati membri dovrebbero includere nel capitolo REPowerEU le seguenti informazioni:

- denominazione della misura;
- costo stimato e fonte (o fonti) di finanziamento;
- obiettivo della misura e collegamento con gli obiettivi di REPowerEU;
- modalità di attuazione;
- fasi principali e relativo calendario di attuazione;
- impatto stimato della misura, ad es. risparmi/diversificazioni delle fonti di importazione del gas, risparmi energetici complessivi, capacità installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione prevista delle emissioni di gas a effetto serra;
- riferimento alle misure del PRR che la misura è destinata a integrare o da cui è integrata (se del caso).

Gli Stati membri dovrebbero illustrare la complementarità tra tutte le misure incluse nel rispettivo capitolo REPowerEU. In particolare, dovrebbero spiegare in che modo le misure si rafforzano reciprocamente.

Oltre a descrivere tutte le misure di cui alle sezioni precedenti, i capitoli REPowerEU dovrebbero spiegare in che modo la combinazione di tutte queste misure sia coerente, efficace e proporzionata per conseguire gli obiettivi di REPowerEU (articolo 21 quater, paragrafo 2, lettera c), della proposta di modifica del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza presentata dalla Commissione).

- Per conformarsi al requisito della «coerenza», gli Stati membri sono tenuti a motivare l'aggiunta delle misure incluse nel capitolo REPowerEU rispetto a quelle già esistenti o previste. Essi dovrebbero spiegare il motivo per cui, a differenza delle misure precedenti, queste misure permettano di colmare le lacune rimanenti a livello nazionale e/o dell'UE.
- Per quanto riguarda il criterio dell'«efficacia», è opportuno indicare per quale motivo e in che modo le misure REPowerEU siano, in generale, particolarmente adeguate per conseguire le summenzionate finalità.
- Per fornire un'argomentazione soddisfacente a sostegno della «proporzionalità», gli Stati membri dovrebbero descrivere in che modo le misure incluse nel capitolo REPowerEU siano commisurate a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e siano auspicabili ai fini del bilanciamento degli interessi legittimi.

Gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi quantitativa del contributo delle rispettive misure REPowerEU all'obiettivo fissato dal piano di REPowerEU.

3. Valutazione del capitolo REPowerEU

Come stabilito all'articolo 21 quater, paragrafo 4, della proposta di modifica del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le altre disposizioni di detto regolamento si applicano *mutatis mutandis* alle riforme e agli investimenti del capitolo REPowerEU, salvo se diversamente disposto. Ne consegue che le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU e finanziati dal dispositivo costituiranno parte integrante dei PRR. Salvo indicazione contraria, dovrebbero soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 18 e sono soggetti ai criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19 e nell'allegato V, segnatamente per quanto riguarda la marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, punto 2.6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A) Esenzione dall'obbligo di contribuire all'obiettivo digitale del 20 %

Fatto salvo quanto precede, in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, della proposta di modifica del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU da finanziare a titolo del dispositivo saranno soggetti alla metodologia per la marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; tuttavia il sostegno alle misure nell'ambito del capitolo REPowerEU non sarà preso in considerazione nel calcolo volto a stabilire il conseguimento dell'obiettivo digitale del 20 %. In virtù dell'urgenza e della portata senza precedenti dei problemi cui l'Unione deve far fronte sul versante dell'energia, tale esenzione è necessaria per garantire che la marcatura digitale non riduca la capacità degli Stati membri di finanziare le misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU.

Sebbene le riforme e gli investimenti presentati nel capitolo REPowerEU siano esenti dal calcolo dell'obiettivo digitale, gli Stati membri sono invitati a proporre investimenti digitali pertinenti per gli obiettivi di REPowerEU. Tra questi investimenti potrebbero figurare, ad esempio:

- la digitalizzazione delle reti energetiche, comprese le reti intelligenti;
- la diffusione di contatori intelligenti, ricariche intelligenti, sistemi e sensori di gestione intelligenti, in abbinamento a interventi di ristrutturazione per l'efficienza energetica;
- la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati e il riutilizzo del loro calore di scarto;
- la cibersicurezza del sistema energetico, essenziale dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento;
- le infrastrutture di dati atte a consentire un ampio sviluppo della gestione della domanda (ad esempio con lo spazio comune europeo dei dati sull'energia) e lo stoccaggio dell'energia;
- le misure intese alla digitalizzazione dei trasporti parzialmente dedicate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- le competenze o le applicazioni digitali per la responsabilizzazione dei consumatori di energia.

Infine, per sostenere le ambizioni digitali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la marcatura digitale rimarrà applicabile all'intero finanziamento destinato alle misure proposte nelle revisioni dei PRR che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

B) Criterio di valutazione supplementare relativo agli obiettivi di REPowerEU

Le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU e finanziati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno inoltre sottoposti a valutazione nell'ambito di un 12° criterio di valutazione supplementare, stabilito dall'allegato V, sezione 2.12, della proposta di modifica del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in relazione all'effettivo contributo apportato agli obiettivi di REPowerEU. Conformemente all'allegato V della proposta della Commissione, questo criterio può ritenersi soddisfatto se le misure conseguono uno dei seguenti obiettivi:

- migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per garantire la sicurezza immediata dell'approvvigionamento di petrolio e gas, segnatamente per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;
- promuovere l'efficienza energetica del parco immobiliare, decarbonizzare l'industria, incrementare la produzione e la diffusione di biometano sostenibile e di idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili;
- far fronte alle strozzature interne e transfrontaliere della trasmissione di energia, in particolare realizzando collegamenti con altri Stati membri, o sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
- perseguire i summenzionati obiettivi attraverso una riqualificazione accelerata della forza lavoro verso competenze verdi e il sostegno alle catene del valore nei materiali e nelle tecnologie fondamentali connessi alla transizione verde;

e soddisfano inoltre la seguente condizione:

- complementarità e contributo significativo delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU (articolo 21 quater, paragrafo 1), unitamente alle altre misure descritte (articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b)), nel conseguire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili prima del 2030.

C) Misurazione dell'impatto

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli investimenti e le riforme realizzeranno gli obiettivi di REPowerEU misurando:

- la riduzione delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia;
- per quanto riguarda il gas, la riduzione stimata, in miliardi di metri cubi, delle importazioni dalla Russia grazie all'adozione di misure equivalenti;
- la riduzione stimata del consumo energetico;
- l'ammodernamento dell'infrastruttura di rete verso il decentramento, l'integrazione del mercato o il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento.

Nel capitolo REPowerEU dovrebbe figurare una tabella indicante la natura di ciascuna misura (ossia la misura nuova o modificata, le misure esistenti nei PRR, le misure finanziate da altre fonti) e il relativo impatto sulla riduzione delle importazioni di gas naturale dalla Russia, espresso in miliardi di metri cubi.

Denominazione della misura	Riduzione prevista delle importazioni di gas naturale dalla Russia nel 2027 rispetto al 2019 (in miliardi di metri cubi)
Riforma X	
Investimento Y	
Totale	

D) Principio «non arrecare un danno significativo» (*Do no significant harm - DNSH*):

secondo la proposta della Commissione, nel caso delle misure intese a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per garantire la sicurezza immediata dell'approvvigionamento di petrolio e gas, segnatamente per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, non sarà necessario rispettare il principio «non arrecare un danno significativo». Tale considerazione vale in particolare per gli investimenti nelle capacità relative al gas e al petrolio fondamentali per garantire una riduzione della dipendenza dai fornitori russi in tempi molto rapidi. Questa deroga riguarda le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine e non dovrebbe ostacolare la progressione complessiva verso gli obiettivi climatici per il 2050, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima.

Tutte le altre misure relative agli obiettivi di REPowerEU devono rispettare il principio «non arrecare un danno significativo», conformemente al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In generale, l'osservanza del principio «non arrecare un danno significativo» favorisce il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU in linea con i seguenti principi guida:

- le misure per le quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, in particolare quelle non basate sui combustibili fossili come le fonti energetiche rinnovabili, sono in genere conformi al principio «non arrecare un danno significativo». In tal modo non solo si riduce la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia, ma si migliora anche la qualità dell'ambiente;

— nel caso delle misure per le quali non esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare l'osservanza del principio «non arrecare un danno significativo» proponendo i migliori livelli di prestazioni ambientali disponibili nel settore. Rientrano eventualmente in questa categoria le attività e le risorse che utilizzano meno combustibili fossili o non ne utilizzano affatto. Il principio «non arrecare un danno significativo» promuove quindi la riduzione della dipendenza dalle importazioni, contribuendo in tal modo agli obiettivi di REPowerEU.

Questi principi sostengono in particolare il secondo pilastro di REPowerEU, che invita a investire in un sistema energetico integrato a livello unionale, ampiamente basato sull'energia da fonti rinnovabili e su un'efficienza energetica significativamente più elevata, al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili.

Molte misure a sostegno degli obiettivi di REPowerEU sono già state incluse nei piani per la ripresa e la resilienza adottati e ritenute conformi al principio «non arrecare un danno significativo». Tra queste figurano le misure intese a promuovere l'energia da fonti rinnovabili, a realizzare infrastrutture energetiche flessibili adeguate alle esigenze future e ad aumentare l'efficienza energetica. Al fine di agevolare la modifica dei piani, gli esempi che seguono illustrano le modalità atte a garantire, per ulteriori misure REPowerEU, l'osservanza del principio «non arrecare un danno significativo» per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Decarbonizzazione dell'industria: *nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in linea con la nota 27 degli orientamenti tecnici, le misure a sostegno degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) devono conseguire una riduzione delle emissioni previste di gas a effetto serra nettamente inferiore rispetto ai pertinenti parametri di riferimento (⁷). Sebbene per alcune di queste attività non sia attualmente disponibile un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a impatto ambientale basso o nullo, questo approccio contribuirà a diminuire l'uso di combustibili fossili, riducendo così la dipendenza dell'UE dalle importazioni. Per la produzione di idrogeno si incoraggia il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.*

Maggiore elettrificazione: *conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo», le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti, edilizia) sono considerate compatibili con il criterio «non arrecare un danno significativo» per la mitigazione dei cambiamenti climatici, a condizione che gli Stati membri giustifichino la maggiore elettrificazione con un concomitante aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. Gli Stati membri possono includere nei piani modificati misure (supplementari) a sostegno di un'ulteriore elettrificazione di settori chiave che, in combinazione con l'energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo le previsioni dovrebbero sostenere direttamente gli obiettivi di REPowerEU.*

II. Orientamenti generali per la modifica dei PRR

Le sezioni che seguono offrono una panoramica degli elementi che ciascuno Stato membro dovrebbe includere nel proprio PRR modificato. I presenti orientamenti affrontano le questioni sollevate con maggiore frequenza dagli Stati membri e forniscono indicazioni pratiche su come strutturare l'addendum al PRR in linea con il disposto dell'articolo 18 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per garantire coerenza nella presentazione dell'addendum e del PRR, la struttura descritta di seguito segue gli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza del gennaio 2021. Gli Stati membri sono invitati a mantenere la stessa struttura nei rispettivi PRR e a limitare le modifiche alle sezioni esistenti dei medesimi.

1. Obiettivi delle modifiche

In questa sezione gli Stati membri dovrebbero spiegare i motivi alla base delle modifiche proposte al PRR adottato in precedenza.

La giustificazione da fornire dipenderà dalla natura e dallo scopo di tali modifiche, come illustrato nella parte I del presente documento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare la base giuridica per ciascuna modifica, ossia se la modifica si riferisce a una richiesta di prestito, a un aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, per tenere conto del contributo finanziario riveduto e/o a una modifica a norma dell'articolo 21 dovuta a circostanze oggettive. Dati il tempo e le ingenti risorse che la Commissione e le autorità nazionali devono dedicare a tale processo, ciascuno Stato membro è invitato a **riunire in un'unica richiesta tutte le modifiche che intende apportare al proprio**

(⁷) Se l'attività che beneficia del sostegno garantisce una riduzione delle emissioni previste di gas a effetto serra non significativamente inferiore (ma comunque inferiore) rispetto ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

piano. La scelta della base giuridica inciderà sul livello delle modifiche che gli Stati membri possono apportare e sulle condizioni da soddisfare affinché il PRR modificato ottenga una valutazione positiva. Se c'è più di un motivo alla base della revisione, lo Stato membro dovrà spiegare chiaramente in che modo la revisione soddisfa le condizioni previste e dovrà fornire le giustificazioni connesse a ciascuna di esse, ad esempio fabbisogni finanziari supplementari per chiedere un prestito a norma dell'articolo 14 e circostanze oggettive che impediscono l'attuazione di (parte del) piano a norma dell'articolo 21.

A) Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale / contributo ai sei pilastri

Il PRR modificato dovrebbe continuare a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale e contribuire in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le modifiche apportate al piano iniziale dovrebbero mantenere tale equilibrio o, qualora lo modificchino, dovrebbero essere giustificate, dimostrando che sono in linea con le nuove sfide affrontate e/o con la nuova dotazione finanziaria dello Stato membro. A tal fine gli Stati membri dovrebbero descrivere in che modo il PRR modificato continui a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. Se le modifiche apportate al piano sono marginali, gli Stati membri possono limitarsi a presumere che il contributo ai sei pilastri rimanga equilibrato e che non sia necessario fornire dettagliate spiegazioni supplementari.

Gli Stati membri dovrebbero collegare le nuove misure ai relativi pilastri spiegando in che modo contribuiranno alla loro attuazione. Se sopprime o riduce determinate misure, il PRR modificato dovrebbe spiegare in che modo il contributo complessivo del piano ai pilastri interessati rimarrà sufficiente: se del caso, tale spiegazione dovrà stabilire un collegamento tra le misure soppresse e le eventuali nuove misure proposte in sostituzione delle prime con riferimento ai pilastri interessati.

Le spiegazioni fornite dovrebbero tenere debitamente conto di eventuali nuovi sviluppi nello Stato membro o nelle politiche dell'UE che incidono sui sei pilastri. Alla luce degli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati in particolare a considerare l'impatto degli ultimi sviluppi geopolitici sul contributo del piano al pilastro della transizione verde. In tale contesto, gli addenda con misure supplementari riguardanti solo uno o due pilastri sono accettabili, nella misura in cui ciò sia giustificato dalle nuove sfide cui gli Stati membri devono far fronte.

B) Collegamento con le raccomandazioni specifiche per paese e il semestre europeo

Il PRR modificato dovrebbe tenere conto di tutte le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle formulate nei cicli 2019 e 2020 del semestre europeo e nei cicli successivi del semestre fino alla data di presentazione del PRR modificato⁽⁸⁾. Le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel ciclo 2022 saranno particolarmente pertinenti. Le relazioni per paese del 2022 fanno il punto sull'attuazione delle misure incluse nei PRR e individuano le principali sfide irrisolte o le nuove sfide emergenti non sufficientemente affrontate nei piani per la ripresa e la resilienza, che sono alla base delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2022.

Come sottolineato nella sezione I, le revisioni al ribasso del contributo finanziario massimo non incidono sulla necessità di dare seguito a tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese o a un insieme significativo di esse. Un PRR modificato dovrebbe pertanto mantenere lo stesso livello di ambizione del piano adottato in precedenza.

Gli Stati membri che chiedono un prestito o il cui contributo finanziario massimo del dispositivo per la ripresa e la resilienza subisce un incremento (sostanziale) devono tenere conto dell'intera serie di raccomandazioni specifiche per paese per il 2019, il 2020 e il 2022 al momento di integrare il piano iniziale. Ciò vale in particolare per le ulteriori esigenze in materia di riforme e investimenti individuate nell'esercizio 2022 del semestre europeo, comprese quelle relative alla necessità di ridurre le dipendenze energetiche. La presentazione degli addenda è anche un'opportunità per affrontare le sfide individuate nei precedenti cicli del semestre europeo e non affrontate, o affrontate solo in parte, nei PRR adottati.

Nel preparare l'addendum gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impatto delle modifiche proposte sulla sostenibilità di bilancio sia coerente con la raccomandazione specifica per paese per il 2022 relativa alle questioni di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, approvata dal Consiglio. Nel valutare e presentare l'impatto di bilancio delle modifiche proposte al proprio PRR, gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero inoltre garantire che le misure aggiornate contenute nel PRR siano coerenti con le priorità individuate nell'ultima raccomandazione sulla politica economica della zona euro adottata dal Consiglio.

⁽⁸⁾ Nell'ambito del ciclo ordinario del semestre europeo, le raccomandazioni specifiche per paese sono solitamente formulate dalla Commissione verso fine maggio o inizio giugno, sono approvate dal Consiglio europeo e sono infine adottate dal Consiglio all'inizio di luglio.

C) L'impatto complessivo del PRR

In linea con gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura le modifiche proposte cambierebbero l'impatto complessivo dei rispettivi PRR: tale spiegazione dovrebbe illustrare il previsto impatto complessivo del PRR modificato, tenendo conto delle misure aggiunte o eliminate. In applicazione degli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- prospettive macroeconomiche e sociali;
- impatto macroeconomico e sociale del PRR;
- sostenibilità;
- coesione.

Gli Stati membri sono invitati a fornire dati aggiornati sull'impatto del proprio PRR modificato, nella misura in cui sono cambiati in modo significativo rispetto a quelli presentati nell'ambito del PRR adottato in precedenza. A tal fine gli Stati membri possono basarsi sulle informazioni fornite nei rispettivi programmi nazionali di riforma e, se necessario, possono utilizzare riferimenti incrociati. La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionale alle modifiche proposte nell'addendum.

D) Coerenza

L'impatto delle modifiche proposte sulla coerenza del PRR modificato dovrebbe essere presentato spiegando le interazioni tra le misure nuove o modificate e quelle incluse nel PRR adottato in precedenza, facendo riferimento sia alle misure mantenute sia a quelle soppresse nel piano modificato. Gli Stati membri sono inoltre invitati a spiegare come venga mantenuto l'equilibrio complessivo tra riforme e investimenti. Le misure nuove o modificate non dovrebbero creare incongruenze né peggiorare la coerenza complessiva del PRR.

E) Parità di genere e pari opportunità per tutti

Gli Stati membri dovrebbero descrivere in che modo le modifiche incidano sul contributo dato dai loro PRR modificati agli obiettivi della parità di genere e delle pari opportunità per tutti. Nel contesto degli sviluppi recenti è di vitale importanza ridurre i rischi di povertà energetica.

Gli Stati membri dovrebbero seguire al riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza tenendo conto anche dei recenti sviluppi, ad esempio:

- valutando come tenere conto al meglio di tali obiettivi nel processo di attuazione e monitoraggio, alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'attuazione dei piani;
- prevedendo il coinvolgimento degli organismi per la parità e la non discriminazione nell'attuazione dei PRR, ad esempio in seno ai pertinenti organismi di monitoraggio;
- rispecchiando meglio tali finalità nei traguardi e negli obiettivi riveduti, ad esempio disaggregandoli ove possibile per genere, età, disabilità o origine razziale o etnica.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionale alle modifiche proposte nell'addendum.

F) Progetti transfrontalieri e multinazionali

La maggior parte dei PRR adottati comprende iniziative multinazionali o transfrontaliere, tra le quali rientrano in particolare la partecipazione a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) in linea con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nel contesto dell'eventuale revisione dei rispettivi PRR gli Stati membri sono caldamente incoraggiati a valutare la possibilità di rafforzare il sostegno alle iniziative transfrontaliere o multinazionali, in particolare quelle in linea con gli obiettivi di REPowerEU.

G) Aiuti di Stato

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano pienamente alle riforme e agli investimenti supplementari o riveduti. Spetta a ciascuno Stato membro garantire che tali riforme e investimenti rispettino le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e seguano le procedure applicabili in materia di aiuti di Stato. Nell'elaborazione dei rispettivi PRR gli Stati membri devono tenere conto del quadro normativo in materia di aiuti di Stato, compresa la disciplina degli aiuti a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 («CEEAG») ^(*). Inoltre, il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il trattato purché soddisfino precise condizioni, e le esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da parte di quest'ultima. A titolo di esempio, in relazione alle misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le disposizioni della sezione 4 del regolamento generale di esenzione per categoria, dedicata agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e della sezione 7, dedicata agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 per sostenere l'economia dell'UE nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, può essere pertinente anche per valutare le misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza sotto il profilo degli aiuti di Stato in situazioni specifiche, qualora l'aiuto ponga rimedio agli effetti economici derivanti dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, gli Stati membri sono invitati a specificare nei rispettivi PRR aggiornati, per ogni riforma e investimento nuovo o riveduto, se ritengono che la misura richieda una notifica di aiuto di Stato e, in caso affermativo, a fornire un'indicazione dei tempi della notifica preventiva e della notifica. Se ritiene che la misura non richieda una notifica, lo Stato membro dovrebbe includere un riferimento alla vigente decisione di autorizzazione dell'aiuto di Stato o alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria o di altri regolamenti di esenzione per categoria ritenute applicabili alla misura, con le relative motivazioni, oppure fornire una descrizione dei motivi per cui la misura non è considerata aiuto di Stato. Nel definire il calendario per il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, gli Stati membri devono lasciare alla Commissione un tempo sufficiente per autorizzare eventuali aiuti di Stato presenti nelle pertinenti misure di investimento che richiedano una notifica degli aiuti di Stato. La Commissione è pronta a fornire agli Stati membri orientamenti preliminari sulla conformità di ciascun investimento previsto nei rispettivi PRR modificati al quadro normativo in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con la Commissione il proprio calendario di notifica (preventiva) per garantire un anticipo sufficiente.

In base all'esperienza acquisita con le misure incluse nei PRR e riesaminate nell'ottica degli aiuti di Stato, la comunicazione tempestiva con i servizi della Commissione nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza è fondamentale per una rapida valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato delle misure notificate. Gli Stati membri sono invitati a intavolare discussioni con i servizi della Commissione per sfruttare appieno le possibilità offerte dai diversi quadri normativi in materia di aiuti di Stato al fine di elaborare misure in linea con le norme applicabili.

2. Descrizione delle modifiche

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, questa sezione dovrebbe essere strutturata per componente: la sezione deve figurare solo per le componenti alle quali sono apportate modifiche; non deve ripetere informazioni fornite in altre sezioni ma indicare le modifiche apportate rispetto al PRR adottato in precedenza (con riferimenti precisi alle sezioni e alle misure pertinenti).

Gli Stati membri possono basarsi sulle componenti esistenti per aggiungere alcune riforme e investimenti relativi allo stesso argomento (ad esempio una nuova misura di ristrutturazione degli edifici può essere aggiunta a una componente esistente sulla riqualificazione energetica). Gli Stati membri possono anche aggiungere componenti completamente nuove in caso di nuovi investimenti e riforme con priorità diverse.

A) Descrizione delle riforme e degli investimenti

Per ciascuna componente le cui misure sottostanti presentano cambiamenti, gli Stati membri dovrebbero indicare quali investimenti o riforme sono «aggiunti», «eliminati» o «modificati» rispetto al PRR sulla base del quale è stata adottata la precedente decisione di esecuzione del Consiglio.

^(*) SEC(2022) 70 final - SWD(2022) 19 final - SWD(2022) 20 final.

Uso di strumenti finanziari

L'uso di strumenti finanziari, finanziati o sostenuti da fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i prestiti, può rappresentare per vari motivi una soluzione interessante per realizzare gli investimenti previsti nei PRR:

- gli strumenti finanziari possono incorporare il rimborso allo Stato membro del capitale ricevuto dai beneficiari, limitando in tal modo la creazione di debito pubblico a lungo termine;
- devono consentire il riutilizzo dei flussi, compreso il rimborso del capitale, per gli stessi obiettivi strategici anche dopo il 2026 e/o per il rimborso dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- possono servire a finanziare molti piccoli investimenti in un quadro coerente e ad agevolare il coinvolgimento dei potenziali beneficiari attraverso strutture partner decentrate;
- possono contribuire a mobilitare risorse finanziarie supplementari o coinvestimenti, in particolare da parte di imprese private e istituzioni finanziarie private.

Dei 22 PRR adottati entro la fine di febbraio 2022, 15 piani contengono un totale di 53 strumenti finanziari per un volume di circa 22,4 miliardi di EUR, di cui 19,9 miliardi di EUR finanziati con prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Essi sostengono ambiti particolarmente pertinenti nel contesto delle più recenti sfide geopolitiche, quali la transizione verde e digitale delle imprese, l'efficienza energetica, l'innovazione, l'edilizia sociale e l'agricoltura. Comprendono strumenti finanziati (prestiti, equity, quasi-equity/mezzanini, capitale di rischio) e strumenti non finanziati (garanzie e abbuoni di interesse). Gli strumenti finanziati ammontano a circa 19,2 miliardi di EUR. Tra i partner esecutivi figurano la BEI, il FEI, la BERS, le banche e gli istituti nazionali di promozione, le agenzie o i fondi statali, i ministeri e le banche commerciali.

In base ai piani esistenti potrebbero essere utilizzati i seguenti tipi di strumenti finanziari:

- strumenti di garanzia per ridurre i rischi dei regimi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica;
- accordi per l'acquisto di energia elettrica per investimenti in fonti energetiche rinnovabili;
- investimenti azionari in imprese o in fondi azionari a sostegno della transizione verde.

L'allegato fornisce ulteriori informazioni sull'uso degli strumenti finanziari nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, frutto dell'esperienza maturata in sede di preparazione e attuazione dei PRR iniziali.

B) Le dimensioni verde e digitale

Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura i loro PRR modificati contribuiranno alla transizione verde e alla riduzione delle dipendenze energetiche dell'UE, come pure a una transizione digitale adeguata alle esigenze future e a un mercato unico digitale solido, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Tali finalità possono essere perseguite tramite misure di ricerca e innovazione con uno specifico calendario. Si deve partire dal presupposto che le due transizioni si rafforzino a vicenda, in linea con il concetto di duplice transizione: per tale motivo la Commissione le esaminerà congiuntamente.

La dimensione verde delle misure del PRR continuerà a essere valutata secondo un approccio qualitativo (il legame tra tali misure e le sfide energetiche, climatiche e ambientali di ciascuno Stato membro) e un approccio quantitativo (il contributo totale del PRR modificato agli obiettivi climatici deve rappresentare almeno il 37 % della dotazione totale del piano - cfr. la sezione X sul controllo del clima).

Gli Stati membri sono invitati a spiegare in che modo i loro PRR modificati contribuiranno al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE sanciti dalla normativa sul clima e come tengono conto delle proposte «Pronti per il 55 %» presentate nei mesi di luglio e dicembre 2021⁽¹⁰⁾. Il pacchetto «Pronti per il 55 %» prevede azioni legislative per rendere le politiche in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica sancita dalla normativa europea sul clima.

Anche la dimensione digitale delle misure dei PRR continuerà a essere valutata nell'ambito sia di un approccio qualitativo che di un approccio quantitativo. Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una comunicazione intitolata «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», strutturata attorno a quattro punti cardinali: competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici. La comunicazione definisce obiettivi ambiziosi a livello dell'UE per ciascuno dei

⁽¹⁰⁾ COM(2021) 550 final; COM(2021) 801 final.

quattro punti cardinali, con l'orizzonte temporale del 2030. A essa ha fatto seguito una proposta di decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale», che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2022. Il programma istituirebbe una struttura di governance per una cooperazione strutturata tra gli Stati membri e la Commissione al fine di raggiungere gli obiettivi e agevolerebbe l'attuazione di progetti multinazionali. Gli Stati membri sono invitati a indicare in che modo eventuali misure aggiuntive o modificate volte ad affrontare la transizione digitale o le sfide che ne conseguono contribuirebbero ai quattro punti cardinali e al conseguimento degli obiettivi per il 2030.

Per quanto riguarda l'approccio quantitativo, il contributo totale del PRR modificato agli obiettivi digitali deve rappresentare almeno il 20 % della dotazione totale del piano.

C) Controllo del clima e marcatura digitale

L'obiettivo climatico del 37 % e l'obiettivo digitale del 20 % stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) ed f), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza rimangono obbligatori in caso di modifiche del PRR, indipendentemente dai motivi che hanno determinato tali modifiche (esclusi i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale). È quindi importante che gli Stati membri prendano in considerazione la dotazione totale del PRR al momento di apportarvi modifiche, anche quando il contributo finanziario riveduto ha subito un aumento o una riduzione.

Gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza restano validi e gli Stati membri dovrebbero pertanto spiegare, per ogni misura nuova o modificata, il contributo agli obiettivi climatici e digitali. In caso di modifica del costo totale stimato del PRR o del costo di eventuali misure con marcatura climatica o digitale sarà necessaria una nuova valutazione della marcatura per verificare che i due obiettivi continuino a essere conseguiti. Dovrà essere svolta una valutazione della marcatura anche in caso di modifiche della portata, della natura o della concezione iniziale di una misura esistente.

È importante notare che entrambi gli obiettivi sono calcolati per il PRR modificato nel suo insieme, costituito sia dal PRR adottato in precedenza sia dall'addendum, escludendo i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale. I contributi climatico e digitale saranno ricalcolati per il PRR modificato tenendo conto delle modifiche apportate alle misure del PRR e del costo totale stimato modificato. Il contributo per il clima sarà confrontato con la dotazione totale del PRR, compreso il capitolo REPowerEU. Il contributo digitale sarà confrontato con la dotazione totale del PRR, esclusi gli importi per le riforme e gli investimenti del capitolo REPowerEU.

In base all'esperienza acquisita con i 24 piani valutati positivamente entro fine aprile 2022, per le misure che riguardano più settori, come nel caso delle misure orizzontali, è necessario applicare il controllo del clima e la marcatura digitale, se del caso a livello di sottomisura (parte distinta di una misura, relativa a uno specifico campo di intervento) utilizzando diversi campi di intervento (a norma degli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

È inoltre opportuno ricordare che l'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) e f), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e gli allegati VI e VII stabiliscono i coefficienti da applicare al calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e digitali. In base a tali disposizioni, i coefficienti per il sostegno agli obiettivi climatici possono essere aumentati (fino a un importo totale del 3 % per la marcatura climatica), a condizione che siano accompagnati da misure che ne aumentano l'impatto. Gli Stati membri dovrebbero giustificare in modo sufficiente l'eventuale ricorso a tali disposizioni.

Gli Stati membri dovrebbero descrivere l'approccio specifico che propongono per la marcatura di tali misure. La Commissione può aiutare gli Stati membri a reperire esempi di come misure analoghe siano state marcate nei PRR adottati in precedenza dal Consiglio.

D) Principio «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH)

Gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C 58/01), che definiscono i principi guida e le modalità di applicazione di tale principio nell'ambito del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, continueranno a essere pienamente applicabili, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche. Inoltre forniscono una «lista di controllo» da seguire nell'ambito dell'autovalutazione DNSH da includere nel PRR modificato per ciascuna misura. La presente sezione riassume gli elementi principali degli orientamenti e ne illustra l'applicazione per le misure nuove o rivedute. Inoltre fornisce chiarimenti supplementari sulla base dell'esperienza acquisita con i PRR adottati in precedenza.

Come applicare il principio DNSH nell'ambito delle revisioni dei PRR?

Gli Stati membri devono fornire un'autovalutazione rispetto al principio DNSH per ciascuna misura nuova o modificata inclusa nel PRR modificato, tranne nei casi in cui tale principio non si applica (si veda anche la sezione 2.1 e l'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH). È opportuno tenere conto delle seguenti considerazioni di carattere trasversale (si veda anche l'allegato contenente informazioni supplementari sulle modalità per conformarsi al principio DNSH):

- *Nuove alternative a basso impatto disponibili*: i principi di cui alla sezione 2.4, compresa la nota a piè di pagina 25 degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH, restano di applicazione per la valutazione delle misure nuove o rivedute. La valutazione di tali misure rispetto al principio DNSH dovrebbe tenere conto delle informazioni sulle alternative a basso impatto disponibili al momento della presentazione del PRR modificato.
- *Escludere un aumento dell'impatto ambientale rispetto alla misura iniziale*: le modifiche apportate a una misura esistente non dovrebbero comportare un aumento dell'impatto ambientale della misura rispetto all'incidenza della misura iniziale. Spetta agli Stati membri dimostrare che tale condizione sia soddisfatta. Laddove vi sia un aumento dell'impatto, lo Stato membro deve dimostrare che la misura rispetta comunque il principio DNSH nonostante il maggiore impatto ambientale.
- *Misure REPowerEU*: misure che riguardano la produzione di energia rinnovabile, inclusa la bioenergia che rispetta i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili 2018/2001/UE (REDII), le reti e lo stoccaggio di energia elettrica, l'efficienza energetica e le infrastrutture predisposte per l'idrogeno, sono già state incluse nei piani di ripresa e resilienza adottati conformemente al principio DNSH. Tali misure, cui è stato generalmente assegnato un coefficiente climatico del 100 %, hanno quindi beneficiato di una valutazione DNSH semplificata per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Questa possibilità rimane valida per misure simili che rispettano le condizioni di un coefficiente climatico del 100 % nei PRR modificati. Parimenti, le misure volte a promuovere la decarbonizzazione industriale e una maggiore elettrificazione sono generalmente considerate come conformi al principio DNSH per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, purché rispettino le condizioni stabilite nella parte II, sezione I 3 D degli orientamenti.

In che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure nei loro PRR rispettano il principio DNSH?

In caso di modifica, si prospettano due possibili scenari che hanno impatti diversi sul processo di valutazione DNSH:

- *Introduzione di una misura nuova*: se uno Stato membro decide di aggiungere una nuova misura al proprio PRR, è opportuno seguire la stessa procedura della presentazione iniziale del PRR. Lo Stato membro deve compilare la lista di controllo che figura nell'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH a sostegno della propria analisi volta a stabilire se e quanto la nuova misura incide sugli obiettivi ambientali.
- *Modifica di una misura esistente*: gli Stati membri possono decidere di modificare la progettazione, la natura o l'ambito di applicazione di una misura esistente. Gli Stati membri dovranno in tal caso trasmettere la valutazione DNSH corrispondente, modificandola se necessario per tenere conto delle modifiche apportate alla misura. Lo Stato membro dovrà indicare il riferimento alla sezione del PRR adottato in precedenza in cui figura la valutazione DNSH iniziale.

E) Autonomia strategica aperta

Gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza rimangono il punto di riferimento per la valutazione dell'autonomia strategica. I piani per la ripresa e la resilienza sono intesi a rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione. Conformemente alla dichiarazione di Versailles, sia l'UE che gli Stati membri devono completarsi a vicenda nel fornire misure atte a garantire una base economica più solida riducendo le dipendenze strategiche.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a concentrarsi sulle catene del valore critiche delle materie prime e tecnologie chiave connesse alla transizione verde. Si tratta in particolare della produzione di attrezzature e tecnologie energetiche a bassa intensità di carbonio. Tenuto conto della situazione geopolitica attuale, che verosimilmente si protrarrà nei prossimi anni, gli Stati membri devono prevedere di sostenere lo sviluppo e l'espansione delle loro catene del valore industriali per produrre e riciclare le componenti e le attrezzature tecnologiche a bassa intensità di carbonio per conseguire i loro obiettivi energetici e climatici. A tale riguardo il sostegno all'industria può interessare la capacità di produzione di attrezzature a tecnologia pulita, in particolare energia solare ed eolica, pompe di calore, elettrolizzatori e altre tecnologie a bassa intensità di carbonio. Vi rientrano anche le misure in materia di economia circolare per garantire l'approvvigionamento di materie prime nei settori chiave.

Se del caso, gli Stati membri devono fornire un'autovalutazione in materia di sicurezza per gli investimenti nelle capacità numeriche e nella connettività. Tale autovalutazione della sicurezza dovrebbe identificare eventuali problemi di sicurezza e i modi per risolverli. Gli Stati membri che ancora non hanno provveduto in tal senso dovrebbero svolgere l'autovalutazione e fornire spiegazioni supplementari, descrivendo in che modo le misure contribuiranno all'autonomia strategica aperta e alle questioni di sicurezza dell'Unione. Le spiegazioni supplementari fornite dovrebbero identificare con chiarezza i rischi associati e il tipo di misure previste per attenuarli.

F) Traguardi, obiettivi e tempistica

Nel modificare i propri PRR, gli Stati membri devono assicurarsi che ciascuna misura nuova o riveduta che beneficia di un sostegno nell'ambito del PRR sia accompagnata da un insieme corrispondente di traguardi e obiettivi. Quando definiscono nuovi traguardi e obiettivi o propongono eventuali modifiche a quelli già esistenti, gli Stati membri devono seguire i principi delineati negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda la loro specificità e solidità.

La proposta di traguardi o obiettivi nuovi o modificati deve necessariamente essere preceduta dall'inclusione di misure nuove o modificate nel PRR modificato. Pertanto sono soggetti agli stessi requisiti per quanto riguarda la base giuridica che giustificano la revisione di un PRR adottato in precedenza, come indicato nella sezione I del presente documento. Ad esempio, un aggiornamento a norma dell'articolo 18 per tenere conto di un contributo finanziario riveduto non può essere utilizzato per modificare la sostanza di traguardi o obiettivi di misure che non sono interessate da tale aggiornamento. Il principio fondamentale è che il livello di ambizione delle misure sottostanti non deve essere abbassato. Le misure riprese nel capitolo REPowerEU che non beneficiano di un sostegno finanziario dal dispositivo per la ripresa e la resilienza non richiedono traguardi e obiettivi.

Poiché gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare a progetti transfrontalieri o multinazionali a sostegno degli obiettivi di REPowerEU, occorre prestare particolare attenzione a garantire una corretta definizione dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. Da un lato tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere chiaramente suddivisi tra i diversi Stati membri che partecipano a tali progetti per evitare sovrapposizioni e ritardi nella valutazione e nell'attuazione. Il completamento con esito positivo del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere indipendente da quello di un altro Stato membro. D'altro canto, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in maniera ben coordinata, così da assicurare un'adeguata valutazione delle inevitabili interdipendenze tra gli Stati membri e la fissazione di calendari di attuazione prudenti. La Commissione è pronta ad aiutare i gruppi di Stati membri che partecipano a progetti transfrontalieri o multinazionali a far sì che i loro traguardi e obiettivi siano concepiti in maniera adeguata.

Per evitare ritardi nella presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione, gli Stati membri possono proporre un calendario riveduto per alcuni traguardi e obiettivi, a condizione che tali modifiche non riducano l'ambizione delle relative misure.

Per questi motivi il periodo di attuazione di alcuni investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU potrebbe estendersi oltre il 2026. In tali casi i traguardi e obiettivi corrispondenti dovrebbero essere concepiti in modo tale da includere soltanto le azioni finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza nel corso della durata del dispositivo, mentre la progettazione delle misure dovrebbe individuare chiaramente le fasi di attuazione che saranno finanziate da fondi nazionali o da altri fondi dell'UE dopo il 2026. Se uno Stato membro propone di modificare il proprio PRR sulla base dell'articolo 21, le modifiche ai traguardi e agli obiettivi esistenti possono essere apportate solo nella misura in cui siano collegate alle circostanze oggettive addotte per giustificare la modifica. Come spiegato nella parte 1 dei presenti orientamenti, deve esservi un nesso causale tra le circostanze oggettive e le modifiche proposte.

Gli errori materiali evidenziati nella decisione di esecuzione del Consiglio possono essere segnalati alla Commissione e al Consiglio in qualsiasi momento durante l'attuazione dei PRR. Essi saranno presi in considerazione nella proposta della Commissione relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio nuova o riveduta oppure in un'apposita rettifica.

G) Finanziamento e costi

Nuove misure: gli Stati membri forniscono una stima dei costi totali delle nuove riforme e degli investimenti proposti in un addendum. Tale obbligo vale anche per le riforme e gli investimenti che figurano nei capitoli REPowerEU. Non sono richieste informazioni sui costi per le riforme e gli investimenti che non sono finanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Misure rivedute: per ciascuna misura riveduta, se le modifiche incidono sulle stime dei costi, lo Stato membro deve fornire una stima aggiornata di tali costi. Se la modifica riguarda unicamente la portata della misura, la revisione delle stime dei costi deve essere effettuata in maniera proporzionale.

Metodologia: per la stesura di tali stime dei costi gli Stati membri devono seguire le istruzioni specifiche fornite negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. Di norma gli Stati membri non sono tenuti a fornire stime dei costi rivedute per le misure che non sono nuove o modificate. Gli Stati membri possono fornire una convalida delle stime dei costi da parte di un organismo pubblico indipendente, che potrebbe contribuire alla plausibilità delle stime.

3. Complementarità e attuazione dei PRR

A) Coerenza con altre iniziative

Conformemente all'articolo 17 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, tutti i PRR, compresi gli addenda, dovranno essere coerenti con le rispettive raccomandazioni specifiche per paese (generalmente quelle del 2019, 2020 e 2022) nonché con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

- Per assicurare la coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese e con i programmi nazionali di riforma pertinenti, si rimanda alla sezione relativa al semestre europeo dei presenti orientamenti.
- Gli addenda dovranno inoltre essere coerenti con le attività orientate all'economia climaticamente neutra che saranno state definite nei piani territoriali per una transizione giusta.
- Infine, gli addenda dovranno essere coerenti con gli accordi di partenariato e con i programmi operativi che saranno stati adottati dopo l'adozione dei PRR iniziali. Considerato che tutti gli Stati membri stanno ultimando (o hanno già ultimato) i loro accordi di partenariato, dovranno spiegare in che modo le misure dei PRR nuove o modificate sono complementari all'attuazione dei programmi nell'ambito del periodo 2021-2027⁽¹⁾, tenendo conto della possibilità di trasferire fondi conformemente agli articoli 26 e 26 bis del regolamento RDC.

B) Complementarietà dei finanziamenti

Conformemente all'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per ciascuna misura nuova o modificata gli Stati membri dovranno fornire informazioni sulla complementarità e gli (eventuali) altri finanziamenti dell'UE forniti o previsti. Si rimanda al capitolo REPowerEU, sezione II (1) per orientamenti specifici sulla complementarità delle misure interessate. Lo Stato membro deve inoltre segnalare la sua intenzione di sopprimere o ridimensionare una misura o di farla finanziare o attuare nell'ambito di un altro programma di finanziamento. Inoltre lo Stato membro deve comunicare alla Commissione eventuali modifiche rispetto agli altri metodi di finanziamento, anche per le misure che sono già state incluse nel PRR adottato in precedenza.

Quando dimostrano la complementarità tra le diverse misure REPowerEU a titolo del PRR e quelle non a titolo del PRR, gli Stati membri devono indicare chiaramente le fonti di finanziamento, ad esempio specificando quali misure sono finanziate dal meccanismo per collegare l'Europa, purché abbiano lo status di PIC, o dal Fondo per la modernizzazione. Se una stessa misura è finanziata sia dal PRR che da altre fonti di finanziamento dell'UE, gli Stati membri devono indicare chiaramente i costi coperti da ciascuno strumento di finanziamento, al fine di evitare una duplicazione dei finanziamenti.

C) Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti

Nel proprio PRR modificato gli Stati membri devono specificare se sono cambiate le modalità predisposte per garantire la complementarità dei finanziamenti e il rispetto dell'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tale riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza rimangono pienamente applicabili. Come indicato negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, lettera r), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la sezione del PRR relativa alla complementarità dovrebbe tenere conto delle modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Le misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza possono beneficiare di un sostegno aggiuntivo da altri fondi dell'UE soltanto se tale sostegno non copre gli stessi costi. Nel verificare il rispetto di tale condizione, lo Stato membro deve tenere conto di due elementi del dispositivo per la ripresa e la resilienza che lo distinguono dalla maggior parte degli altri programmi dell'Unione:

⁽¹⁾ Si rimanda alla parte 1 relativa alle modalità di richiesta dei trasferimenti tra il PRR e i fondi della politica di coesione.

- Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento basato sui risultati in cui i finanziamenti non sono legati ai costi, ma sono erogati in tranche legate al conseguimento degli obiettivi concordati. Ciascun PRR contiene tuttavia una stima dei costi che identifica chiaramente quale parte di una misura e quali costi connessi sono finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. I traguardi e gli obiettivi devono quindi riferirsi unicamente alle azioni finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il presupposto che tali costi sono coperti dai fondi del PRR contribuisce a evitare che altri fondi dell'Unione siano impiegati per coprire gli stessi costi.
- Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono gli Stati membri e non i beneficiari ultimi dei fondi, come le imprese o i cittadini. Tuttavia, spetta agli Stati membri assicurarsi che nessun beneficiario finale riceva finanziamenti che vanno oltre i costi effettivi che ha sostenuto, e che nessun beneficiario finale riceva finanziamenti multipli dell'UE a copertura degli stessi costi.

D) Attuazione

Il quadro di attuazione è stato valutato nell'ambito dei PRR iniziali, partendo dal presupposto che gli Stati membri continueranno a basarsi sulle stesse disposizioni per l'attuazione dei loro PRR modificati. Tuttavia, eventuali modifiche apportate al quadro di attuazione dovranno essere spiegate.

Gli Stati membri che avessero incontrato difficoltà nell'attuazione dei loro PRR sinora (ad esempio a causa di un deficit di capacità amministrativa, di un sistema informatico incompleto o di un mandato non sufficientemente chiaro per le autorità incaricate) sono incoraggiati a riesaminare proattivamente le rispettive disposizioni esistenti per migliorarne l'efficienza. Gli Stati membri sono altresì invitati a discutere con la Commissione dell'esperienza maturata ad oggi per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.

Quando uno Stato membro modifica il proprio PRR per beneficiare di un contributo finanziario o di una richiesta di prestito più consistenti, deve dimostrare che le autorità incaricate del coordinamento e dell'attuazione del piano dispongono di capacità amministrative sufficienti e di un mandato adeguato.

Gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza rimangono validi anche per quanto riguarda l'uso dello strumento di sostegno tecnico nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono avvalersi dello strumento di sostegno tecnico anche per l'attuazione degli investimenti e delle riforme nell'ambito del capitolo REPowerEU. Gli Stati membri sono invitati a indicare se intendono avvalersi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'ambito della riforma o dell'investimento specifici cui si riferisce il sostegno tecnico. Se lo Stato membro ha richiesto o intende richiedere un sostegno orizzontale nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico in relazione all'attuazione del PRR, ad esempio per misure in materia di comunicazione, è invitato a indicarlo in tale sezione.

E) Processo di consultazione

Gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi del processo di consultazione svolto conformemente ai loro quadri legislativi nazionali al fine di presentare il PRR modificato o l'addendum. Il processo di consultazione dovrebbe essere commisurato all'entità delle modifiche apportate al PRR. Ad esempio, modifiche intese a riflettere una leggera modifica della dotazione finanziaria non richiedono lo stesso tipo di processo di consultazione di una richiesta di prestito di importo elevato.

Considerata la portata variabile delle consultazioni svolte nella preparazione dei PRR iniziali, data in particolare l'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19, gli Stati membri sono incoraggiati a potenziare questo processo se intendono modificare i loro PRR. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i portatori di interessi, compresi le autorità locale e regionali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e, se del caso, i portatori di interessi del settore agricolo, partecipino da subito e in modo significativo alla progettazione, attuazione e verifica di eventuali misure nuove o rivedute, conformemente ai loro quadri giuridici nazionali.

Per l'attuazione delle misure pertinenti potrebbe essere opportuno che gli Stati membri includano condizioni legate ad aspetti regionali o locali nei traguardi e obiettivi che comportano una dimensione geografica (ad esempio, aggiungendo condizioni specifiche legate alla consultazione delle autorità locali e regionali). Possono includere inoltre condizioni analoghe per la consultazione delle parti sociali e, se del caso, dei portatori di interessi del settore agricolo, connesse all'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti.

Inoltre il semestre europeo costituirà una cornice importante per discutere dei progressi nell'attuazione dei PRR con i portatori di interessi, conformemente alle prassi e alle tradizioni di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare i propri programmi nazionali di riforma per descrivere le consultazioni intraprese ad oggi e delineare le consultazioni che intendono tenere in futuro.

Il successo nell'attuazione dei PRR dipenderà dall'esistenza di una solida titolarità regionale e locale, nonché dal sostegno delle parti sociali e della società civile.

F) Controlli e audit

I sistemi di controllo interno sono fondamentali per assicurare la piena conformità dei PRR con l'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In tale contesto e alla luce delle modifiche risultanti dalla revisione di un PRR, è fondamentale che gli Stati membri giustificino in maniera precisa in che modo le strutture di controllo prescelte siano ancora adeguate e, se del caso, in che modo saranno potenziate per garantire adeguate risorse e strutture. In particolare, se il PRR modificato contiene misure nuove o rivedute, lo Stato membro deve spiegare e dimostrare che le strutture di controllo sono ancora adeguate e/o in che modo le loro capacità, anche in termini di personale e di processi, sarà potenziata proporzionalmente all'aumento delle dimensioni del PRR.

Se l'addendum non comporta un aumento consistente del contributo finanziario massimo, ma introduce comunque modifiche rispetto al PRR iniziale, gli Stati membri sono chiamati a fornire una spiegazione aggiornata dei meccanismi e dei sistemi di controllo, compreso il sistema di archiviazione dei dati relativi ai beneficiari finali.

G) Comunicazione

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare la propria strategia di comunicazione, aggiornandola se necessario per includervi le nuove riforme e i nuovi investimenti, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui finanziamenti dell'Unione, conformemente all'articolo 34 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e all'articolo 10 degli accordi di finanziamento. Quando presentano i loro PRR modificati, gli Stati membri sono invitati a descrivere le azioni intraprese per attuare tali obblighi, al fine di agevolare il controllo della Commissione sul rispetto delle disposizioni menzionate.

Le campagne di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulla sensibilizzazione in merito alle riforme e agli investimenti chiave, nonché sul miglioramento della conoscenza dei PRR e della loro finalità da parte dei cittadini. Gli Stati membri sono esortati a concentrare le loro attività di comunicazione in merito ai PRR sui seguenti aspetti:

- spiegare e richiamare gli obiettivi del proprio PRR e i benefici per lo Stato membro;
- illustrare in che modo le riforme e gli investimenti vanno a beneficio della società, fornendo esempi pratici;
- assicurarsi che il sostegno politico di alto livello del PRR sia sufficientemente visibile;
- comunicare sui progetti più importanti e attribuirne la realizzazione al PRR;
- incoraggiare i beneficiari potenziali a presentare domanda di finanziamento nell'ambito del PRR;
- mettere in risalto i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, anche nell'ambito di scambi regolari con le parti sociali, le comunità interessate e la società civile nel suo insieme.

La Commissione è inoltre disponibile, attraverso la rete Inform EU, ad aiutare gli Stati membri ad attuare le rispettive strategie nazionali di comunicazione, anche per i loro PRR modificati.

ALLEGATO

STRUMENTI FINANZIARI

Gli Stati membri possono decidere in merito al tipo di strumento finanziario, alla sua costituzione e alla scelta delle entità incaricate/esecutive e sono invitati a discutere con i servizi della Commissione circa le migliori modalità di attuazione per l'uso previsto degli strumenti finanziari, tenuto conto degli obiettivi delle misure, delle strutture esistenti e dei collegamenti con il lavoro dei partner.

In generale gli Stati membri dispongono di due opzioni principali per utilizzare gli strumenti finanziari: trasferire le risorse dal PRR al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, oppure utilizzare altre strutture, ad esempio quelle nazionali. Le condizioni inerenti a entrambe le opzioni sono descritte negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, illustrati in appresso.

Prima fase: preparazione della misura Assicurarsi che gli strumenti finanziari contribuiscano agli obiettivi del PRR, in particolare:

- descrivere la politica di investimenti da finanziare (ad esempio, efficienza energetica, banda larga, digitalizzazione delle PMI), il modo in cui i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno utilizzati nello strumento finanziario e come ciò sia coerente con l'ambito di applicazione e i criteri di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresa una descrizione del sottostante fallimento del mercato che rende necessario l'uso di fondi pubblici per investimenti privati;
- definire lo strumento finanziario (in particolare la politica di rischi/rendimento tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altre fonti di finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario) e come contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del PPR;
- fornire un'autovalutazione DNSH dettagliata e le garanzie necessarie per garantire il rispetto del principio DNSH durante l'attuazione della misura;
- identificare le disposizioni pertinenti in materia di aiuti di Stato e l'eventuale applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e i relativi criteri che i prodotti finanziari dovranno rispettare;
- definire traguardi chiari (legati alla costituzione e all'attuazione dello strumento) e obiettivi chiari (legati ai risultati dei progetti sottostanti finanziari dallo strumento);
- definire il tipo di sostegno da attuare (prestiti, garanzie o capitali), i beneficiari interessati (PMI, imprese più grandi o PPP) e gli investimenti (innovazione, banda larga, infrastrutture) per determinare gli attivi investibili;
- definire il calendario di attuazione dello strumento finanziario (la costituzione di uno strumento finanziario può richiedere fino a due anni in media), inclusi gli investimenti nell'economia reale e l'impatto corrispondente;
- descrivere il sistema di monitoraggio per riferire sui traguardi e gli obiettivi conformemente al PRR.

Seconda fase: accordo di attuazione con l'entità incaricata responsabile dello strumento finanziario

- Per attuare lo strumento finanziario è necessario concludere un accordo con il partner esecutivo/l'entità incaricata (nel caso dei fondi, si tratta del gestore dei fondi per conto dei partner), per realizzare gli obblighi derivanti dal PRR. L'accordo quadro tra lo Stato membro e le entità esecutive/incaricate dovrebbe tradurre tutti gli obblighi derivanti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dalla decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai PRR degli Stati membri, con particolare riguardo per gli obblighi in materia di aiuti di Stato, di DNSH e di audit e controllo, nonché per le eventuali limitazioni imposte ai beneficiari.
- Le regole applicabili in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici devono essere rispettate.
- Uno dei primi traguardi del PRR può essere collegato alla conclusione dell'accordo di attuazione che istituisce lo strumento finanziario o adatta uno strumento esistente (conformemente alla politica di investimenti concordata nel PRR) tra lo Stato membro e l'entità incaricata.
- Nell'ambito del primo traguardo del PRR, al momento di presentare la prima richiesta di erogazione lo Stato membro indicherà alla Commissione le regole e la politica di investimenti dello strumento finanziario, affinché essa possa verificarne la conformità con il PRR.

Realizzazione di investimenti nell'economia reale da parte dell'entità incaricata o degli intermediari finanziari (ad esempio banche commerciali o fondi di investimento):

- Tutti i traguardi successivi saranno legati alla realizzazione di investimenti nell'economia reale da parte dell'entità incaricata o degli intermediari finanziari.
 - Al completamento dello strumento finanziario, gli accantonamenti e i rientri che non sono stati utilizzati per coprire le perdite ritorneranno allo Stato membro conformemente alle modalità definite nella politica degli investimenti e nella strategia di uscita dello strumento. Sarà necessario introdurre un obbligo per far sì che i proventi e i rientri siano utilizzati per scopi equivalenti.
-